

**S.I.P.A. SOCIETÀ IMMOBILIARE
PARCHEGGI AUTO S.P.A.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

**AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. 8 GIUGNO
2001 N. 231**

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 DICEMBRE 2024

INDICE

I - PARTE GENERALE	4
1. IL D.LGS. 231/2001	4
2. IL CATALOGO DEI REATI-PRESUPPOSTO	5
3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE CAUSA ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	15
4. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ' AZIENDALE DI SIPA	17
4.1. GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE DI SIPA	17
5. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE	18
5.1. SCOPO DEL MODELLO	18
6. ORGANISMO DI VIGILANZA	21
6.1. IDENTIFICAZIONE, COLLOCAZIONE E REQUISITI DI FUNZIONAMENTO	21
6.2. FUNZIONI DELL'ODV	23
6.3. IDENTIFICAZIONE DELL' OdV	24
6.4.2. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL' ODV	25
7. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	28
8. SISTEMA DISCIPLINARE	28
II - PARTE SPECIALE	35
PARTE SPECIALE	40
"A"	40
REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	40
(ARTT. 24 e 25, D.LGS. 231/2001)	40
PARTE SPECIALE	54
"B"	54
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	54
(ART. 24-BIS, D.LGS. 231/2001)	54
PARTE SPECIALE	63
"C"	63
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	63
(ART. 24-TER, D.LGS. 231/2001) E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1, D. LGS. 231)	63
PARTE SPECIALE	70
"D"	70
REATI SOCIETARI	70

(ART. 25-TER D.LGS. 231/2001).....	70
PARTE SPECIALE	82
"E"	82
DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231/2001)	82
PARTE SPECIALE	92
"F"	92
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES, D.LGS. 231/2001)	92
PARTE SPECIALE	99
"G"	99
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES, D.LGS. 231/2001)	99
PARTE SPECIALE	103
"H"	103
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	103
(ART. 25-DECIES, D.LGS. 231).....	103
PARTE SPECIALE	105
"I"	105
REATI AMBIENTALI.....	105
(ART. 25-UNDECIES, D.LGS. 231/2001).....	105
PARTE SPECIALE	113
"L"	113
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E ALTRI DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E INTERMEDIAZIONE ILLECITA.....	113
(ART. 25-DUODECIES, D.LGS. 231/2001)	113
PARTE SPECIALE	117
"M"	117
REATI TRIBUTARI	117
(ART. 25-QUINQUIESDECIES, D.LGS. 231).....	117
PARTE SPECIALE	126
"N"	126
REATO TRANSNAZIONALE.....	126
(ARTT. 3 E 10 L. 146/06)	126
PARTE SPECIALE "O"	133
DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI.....	133
(ART. 25-OCTIES.1 D.LGS.231/01).....	133
PARTE SPECIALE "P" REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ARTT. 25-SEPTIESDECIES E 25-DUODEVICIES D.LGS. 231/01)	138
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL MODELLO	144

I - PARTE GENERALE

1. IL D.LGS. 231/2001

Il D.Lgs. 231/2001 (in seguito anche "Decreto") ha introdotto nell'ordinamento italiano una responsabilità "amministrativa" degli enti che si applica - in aggiunta a quella penale della persona fisica che ha posto materialmente in essere la condotta vietata - in relazione ad alcune fattispecie di reato (in due casi, come si vedrà nell'elenco che segue, anche di illeciti amministrativi) commesse, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi, da parte delle persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti "*apicali*", art. 6), o da parte di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti precedenti (c.d. soggetti "*sottoposti all'altrui direzione*", art. 7).

Dal punto di vista dei criteri di imputazione soggettiva, l'elemento caratterizzante di detta nuova forma di responsabilità è costituito dalla previsione della c.d. "*colpa di organizzazione*", che rende possibile l'imputazione all'ente dei reati commessi dalle persone fisiche operanti all'interno dello stesso e comunque nel suo interesse o a suo vantaggio.

La rimproverabilità per il fatto commesso si articolerà diversamente a seconda che questo sia ascrivibile al soggetto in posizione apicale o al sottoposto.

Nel primo caso, l'ente non risponde solo se prova:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei predetti modelli ad un organismo dell'ente stesso dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione: ciò postula che le stesse abbiano ingannato *la struttura nel cui interesse è stato predisposto il modello organizzativo e gestionale ovvero gli altri soggetti che concorrono con il vertice nella realizzazione delle attività 'a rischio'*, aggirando mediante condotte frodatrici, falsificatrici, subdole ed oblique le regole contenute nel modello;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel secondo caso, la responsabilità discende dalla inosservanza degli obblighi di vigilanza o direzione, salvo che l'ente avesse, prima della commissione del fatto, adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi.

Per ciò che attiene il considerevole profilo processuale relativo all'onere della prova, quindi, nel caso di un eventuale procedimento per accertare la responsabilità amministrativa da reato dell'ente, nella prima ipotesi - reato

commesso da soggetto in posizione apicale – l'ente deve provare di avere soddisfatto i requisiti richiesti dall'art. 6, comma 1, lettere da a) a d) del D.lgs. 231/2001, mentre nella seconda ipotesi – reato commesso dai sottoposti – l'onere di provare la mancata adozione, ovvero la mancata attuazione del modello organizzativo, ricade sull'accusa.

Le sanzioni previste dal Decreto (artt. 9 ss.) si distinguono in:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi);
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

La responsabilità dell'ente sussiste anche:

- in relazione a reati commessi all'estero (art. 4 D.lgs. 231/2001), purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, o ancora se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 D.lgs. 231/2001) - purché si accerti *l'obiettiva realizzazione del reato* stesso - non avendosi, in tali casi, alcuna "immutazione" del fatto generatore della responsabilità dell'ente né del titolo della stessa, in quanto l'individuazione del possibile autore del reato non incide sulla natura e sull'ampiezza dell'accertamento incidentale in ordine all'esistenza dello stesso demandato al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla sola responsabilità dell'ente;
- se nei confronti dell'autore viene pronunciata sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p.

Poiché non tutti i reati (*rectius* gli illeciti) possono far sorgere la responsabilità dell'ente, ma solo quelli per i quali ciò è espressamente previsto dalla legge, è dunque preliminarmente necessario elencare le categorie rilevanti.

Nella elencazione che segue si è proceduto ordinando le categorie in base alla data in cui sono state introdotte.

2. IL CATALOGO DEI REATI-PRESUPPOSTO

Reati contro la Pubblica Amministrazione

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quarter* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art.346-*bis* c.p.);

Inoltre, se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode in agricoltura (articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);

Infine, qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea:

- peculato (art. 314, comma 1 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati societari

- false comunicazioni sociali e fatti di lieve entità (artt. 2621 e 2621-*bis* c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. lgs. n. 19/2023).

Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

L'articolo 25-*quater* D.lgs. 231/2001 - relativo alla responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale o dalle leggi speciali, o dei delitti che siano stati comunque posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 - non contiene un elenco chiuso e tassativo dei reati presupposto, ma un rinvio generico e mobile alle fattispecie accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e ai delitti previsti all'articolo 2 della richiamata Convenzione.

A tal fine, si possono individuare, in particolare:

1) quanto ai delitti previsti dal Codice penale:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis*);
- assistenza agli associati (art. 270-*ter*);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater*);

- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies*);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies*);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis*);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis*);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307);
- istigazione a delinquere (art. 414, co. 4);
 - 2) quanto ai delitti previsti da leggi speciali, tra essi vanno menzionati:
- la L. 6 febbraio 1980, n. 15, che ha convertito con modificazioni il D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 (*Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica*), che all'art. 1 prevede un'aggravante per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- la L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e la L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale, entrambe specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo.

Delitti contro la personalità individuale

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)

Abusi di mercato

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187-*bis* TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 e 187-*ter* TUF).

Pratiche di mutilazione genitale femminile

L'art. 25-*quater*.1 D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente con riferimento ai delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.), *ove commessi nella struttura dell'ente ovvero se l'ente o una sua struttura organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti.*

Reati transnazionali

L'art. 10 L. 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati transnazionali, definiti dall'articolo 3 della stessa legge, in particolare ai seguenti reati:

- delitti associativi, in particolare, associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR 43/1973); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);
- reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti previsti dalle disposizioni contro le immigrazioni clandestine all'articolo 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico in materia di immigrazione);
- reati concernenti intralcio alla giustizia per i delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377-*bis* c.p.) e favoreggiamento personale (378 c.p.).

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 589, comma 3, c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- auto riciclaggio (art. 648-*ter*1 c.p.)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c. p);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

Delitti di criminalità organizzata

- associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.);
- associazioni per delinquere di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);

- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 25-*novies* D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i delitti commessi in violazione delle norme di tutela del diritto d'autore di cui agli articoli 171, comma 1, lett. *a-bis*) e comma 3, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

Reati ambientali

Con riferimento al Codice penale, le contravvenzioni di:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- inquinamento ambientale doloso (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.) relativamente ai reati di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.) e disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.) e all'ipotesi di pericolo di un loro avveramento;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452-*quaterdecies* c.p.).

Con riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 152 del 3 aprile 2006:

- scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3);
- scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11);
- scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. *a*) e *b*);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo);
- inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4);

- miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2);
- predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8);
- inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5).

Con riferimento ai reati previsti della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione*, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del Regolamento (CEE) n. 3626/82 s.m.i., nonché *norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*):

- importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
- falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150).

Il reato di violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono previsto dall'art. 3 (*cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive*), comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (*misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*).

Con riferimento al Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (*attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*), i seguenti reati:

- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2);
- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e altri reati in materia di immigrazione clandestina

- art. 22, comma 12-bis (pure inserito dal d.lgs. 109/2012) del d.lgs. 286/1998 nelle ipotesi in cui:
 - a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
 - b) i minori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice penale.

- art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998 volti a punire chi dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.

Delitti di razzismo e xenofobia

L'art. 25-terdecies (*Razzismo e xenofobia*) prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai reati-presupposto di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ai sensi del quale: "*si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.*

Per l'ente si prevede la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote cui si aggiungono le sanzioni interdittive, per la durata non inferiore ad un anno nonché la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ove l'ente o la sua organizzazione siano stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

- Frode in competizioni sportive (art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401).

Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000);
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000);
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000);
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000).
- Ove commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, si applicano all'ente sanzioni pecuniarie in relazione alla commissione dei seguenti delitti:
- Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000);
 - Omessa Dichiarazione (art. 5, D.Lgs. n. 74/2000);
 - Indebita compensazione (art. 10-*quater*, D.Lgs. n. 74/2000);

Reati di contrabbando

L'art. 25-*sexiesdecies* (*Contrabbando*) prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai reati di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. Doganale).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, 2 comma c.p.);

Inoltre, l'art. 25-*octies.1*, comma 2 punisce la commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente;

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Delitti contro il patrimonio culturale

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
- Furto di beni culturali (art. 518-bis)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (518-octies c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Reati in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi

L'art. 25-sexiesdecies (*Contrabbando*) ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione ai reati del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1995).

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE CAUSA ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

L'adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo può portare all'esonero dalla richiamata responsabilità qualora l'ente abbia adottato un sistema di prevenzione dei reati attraverso l'adozione di misure idonee, in grado di prevenire le condotte illecite e di ridurre il rischio della loro commissione.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto prevede che, qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione "apicale", l'ente non risponde se dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) che i soggetti apicali hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente modello di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza di cui alla lettera *b*).

Lo stesso articolo 6, al comma secondo, chiarisce che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i suddetti modelli devono:

1. individuare le c.d. "aree a rischio" di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati in questione;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per quanto riguarda invece i soggetti «sottoposti all'altrui direzione o vigilanza», l'articolo 7 del Decreto prevede che l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia, è esclusa l'inosservanza dei predetti obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La medesima disposizione, al comma 4, chiarisce che «l'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

A *contrario*, in caso di mancata adozione e/o efficace attuazione dei Modelli (o laddove gli stessi non siano stati ritenuti idonei dal giudice), l'ente rimane soggetto alla responsabilità amministrativa.

In tale ambito, i Modelli devono:

- (i) identificare i rischi di effettiva commissione dei reati** considerati dal Decreto, analizzando il contesto specifico ed individuando, all'interno delle strutture interne, le aree, i soggetti ed i modi in cui possano essere commessi i suddetti reati;
- (ii) predisporre (ed aggiornare) un sistema di controllo preventivo** che, attraverso un'attività continuativa che tenga conto anche dei mutamenti delle dinamiche interne, preveda dei protocolli di comportamento in grado di contrastare efficacemente i rischi identificati, riducendoli ad un livello di "rischio accettabile";
- (iii) prevedere un sistema di sanzioni disciplinari** (a prescindere dalla sussistenza di azioni penali) in caso di violazione del Codice Etico e del Modello, onde garantirne l'effettività;
- (iv) istituire un Organismo di Vigilanza**, dotato di specifiche caratteristiche di professionalità, autonomia di poteri ed indipendenza di giudizio, che operi in modo continuativo affinché non si creino lacune nei sistemi di controllo, vigilando su effettività efficacia, adeguatezza e aggiornamento dei Modelli;
- (v) prevedere un obbligo di informativa** da parte di tutte le strutture e funzioni della Società nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Nella costruzione del presente modello, un punto centrale è dato dalla nozione di rischio *accettabile*, ove si pone il delicato problema di stabilire la tipologia e la quantità dei controlli preventivi da istituire per ridurre i rischi identificati nella prima fase di "mappatura" degli stessi ad un livello che possa considerarsi concretamente esigibile in relazione alla struttura ed alle attività dell'ente, che non può evidentemente essere "paralizzato" nella propria operatività da tali controlli. Sotto questo profilo, si muove dalla distinzione tra reati dolosi, per i quali il sistema di prevenzione deve essere tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, e reati colposi, per i quali la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del D.lgs. 231/2001, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento-morte/lesioni personali) violativa del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D.lgs. 231/2001 da parte dell'apposito organismo.

4. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE DI SIPA

S.I.P.A. Società Immobiliare Parcheggi Auto S.p.A. (di seguito "**SIPA**" o "**Società**") - soggetta all'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-bis c.c. da parte di Saba Italia S.p.A. (di seguito "Saba Italia") - è un'azienda di servizi che si propone come interlocutore qualificato delle amministrazioni pubbliche e di soggetti privati per la gestione "*full service*" dei servizi correlati alla mobilità ed alla sosta.

La Società svolge con proprio personale e struttura unicamente l'attività di gestione operativa della sosta nei parcheggi, essendo tutte le altre attività, per come anche individuate nella *gap analysis* e nelle diverse sezioni della Parte Speciale del presente Modello, svolte per suo conto dalla controllante Saba Italia mediante proprio personale e alle regole stabilite nei rispettivi protocolli/procedure/istruzioni operative, sulla base di apposito contratto di servizio (da intendersi qui integralmente richiamato come tempo per tempo vigente).

Il servicer è società dotata di Modello Organizzativo e di Codice Etico in linea con i principi di prevenzione e controllo della Società.

Nell'ambito del contratto di service stipulato per consentire al servicer di svolgere le attività previste contrattualmente e che richiedono la sottoscrizione di atti, istanze, comunicazioni a soggetti terzi in nome e per conto di Sipa, sono conferiti, mediante procure notarili, idonei poteri ai rappresentanti del servicer per assicurare l'esatto adempimento della prestazione. È altresì prevista per il servicer la possibilità, in corso di rapporto, di variare i nominativi dei soggetti delegati con conseguente adeguamento delle relative procure.

4.1. GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE DI SIPA

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

I principali strumenti di *governance* di cui SIPA sono:

- lo Statuto;
- il Codice Etico (condiviso con la controllante Saba Italia e la Capogruppo *Saba Infraestructuras*);
- il sistema delle procure;
- l'organigramma;
- i contratti di servizio (come tempo per tempo vigenti);
- i protocolli aziendali (adottati dalla controllante Saba Italia, da intendersi richiamati nel presente Modello, come tempo per tempo vigenti, relativamente alle attività svolte da Saba Italia per conto di SIPA, così come individuate e regolate in apposito contratto di servizio);

L'insieme degli strumenti di *governance* adottati e delle previsioni del presente Modello consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come siano formate e attuate le decisioni dell'ente, come previsto dall'art. 6, comma 2 lett. *b*), del D.lgs. 231/2001.

5. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

5.1. SCOPO DEL MODELLO

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema di controllo preventivo, attraverso la formalizzazione di procedure e di attività di controllo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto, mediante l'individuazione delle aree a rischio (c.d. *risk assessment*) e la "proceduralizzazione" delle attività e dei controlli (c.d. *risk management*).

L'adozione del Modello si propone le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano, in nome e per conto della Società, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, oltre che in una sanzione disciplinare, in un illecito passibile di sanzioni, sia penali che amministrative, da cui può derivare anche la responsabilità amministrativa della Società;
- ribadire che qualsivoglia forma di comportamento illecito è fortemente condannato dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) comunque contrario, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio continuo ed organico sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Punti cardine del presente Modello, oltre ai principi già indicati, sono:

- ⇒ la mappatura delle aree di attività "a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- ⇒ l'istituzione o l'aggiornamento di procedure formalizzate che disciplinino le modalità operative nelle aree di attività a rischio identificate;
- ⇒ l'attribuzione ad un nuovo Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- ⇒ la verifica e documentazione delle operazioni a rischio e l'istituzione di flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- ⇒ il rispetto del principio della separazione dei compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio, in base al quale un singolo soggetto non può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo;
- ⇒ l'assegnazione di poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo specifiche soglie di spesa;
- ⇒ la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico programmato (controllo *ex post*);

- ⇒ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (nonché, per quanto di rispettiva spettanza, ai terzi che intrattengano rapporti con la Società) delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ⇒ l'istituzione di un idoneo sistema disciplinare nel caso di violazione delle regole contenute nel presente Modello;
- ⇒ la tracciabilità dei processi decisionali relativi ad attività nell'ambito delle quali possono essere commessi reati previsti nel D.lgs. 231/2001.

5.2. FASI DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO

Nello specifico, il progetto ha previsto la realizzazione di tre fasi operative distinte:

FASE I - Identificazione delle Aree Sensibili (*Risk Assessment*), ossia analisi – attraverso interviste e verifica della documentazione rilevante – del contesto aziendale finalizzata a evidenziare in quali attività/funzioni della Società si possono verificare in astratto illeciti rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.

FASE II – *Gap Analysis*, ossia valutazione dell'adeguatezza degli attuali modelli organizzativi ai fini di prevenire tali illeciti, mettendo a confronto le regole generali contenute nel modello organizzativo di riferimento (rispondenti alle esigenze del D.lgs. 231/2001) con le effettive modalità di svolgimento delle attività realizzate sul campo dalla Società, così come tracciate dalla prassi aziendale. A seguito di tale confronto è stato redatto un documento di *Gap Analysis* (custodito presso gli archivi della Società e cui si rinvia in questa sede) nel quale si identificano le ulteriori necessarie misure/regole da adottarsi al fine di essere pienamente in linea con il disposto di cui al D.lgs. 231/2001.

FASE III - Realizzazione del sistema di controllo interno, consistente nella preparazione di una versione aggiornata del Modello ai sensi del D.lgs. 231/2001.

FASE IV – Approvazione formale del Modello e istituzione dell'Organismo di Vigilanza

5.2.1. FASE I - Identificazione delle "Aree Sensibili" (*Risk Assessment*)

La Fase I del progetto è consistita nell'analisi delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal D.lgs. 231/2001 (di seguito "attività sensibili") e delle funzioni aziendali coinvolte.

Tale attività ha consentito di analizzare e formalizzare, per ogni area/attività sensibile individuata, le modalità di svolgimento, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti coinvolti, gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/2001.

È stata svolta, altresì, un esame della documentazione societaria al fine di meglio comprendere l'attività e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento. Si è quindi proceduto a intervistare i soggetti coinvolti nei processi sensibili.

Ciò ha consentito di analizzare e formalizzare, per ogni processo/attività sensibile individuato, le modalità di svolgimento, le funzioni e i

ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti al fine di verificare in quali aree/attività si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/2001.

5.2.2. FASE II - Gap Analysis

Per i processi sensibili, si rinvia al documento di *Gap Analysis* richiamato al punto precedente finalizzato a rilevare gli standard di controllo che devono essere adottati e necessariamente rispettati per consentire alla Società di instaurare un'organizzazione che consenta di evitare la commissione di reati.

Gli *standard* di controllo sono fondati sui seguenti principi generali che devono essere rispettati nell'ambito di ogni attività sensibile individuata:

- **Segregazione dei compiti:** preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi esegue e chi autorizza il processo.
- **Regolamentazione:** esistenza di regole formali o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili;
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono essere:
 - i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
 - ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **Tracciabilità:** principio secondo il quale:
 - i) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata;
 - ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali.

Oltre ai sopra elencati principi generali, in relazione alle singole attività, sono indicati protocolli di comportamento specifici volti a mitigare i rischi tipici del processo sensibile considerato.

5.2.3. FASE III - Realizzazione del Modello Organizzativo

Lo svolgimento della Fase III del progetto ha previsto lo sviluppo delle seguenti componenti del sistema di controllo interno:

- Adozione delle misure indicate nel documento di *Gap Analysis* e aggiornamento del Modello Organizzativo;
- Verifica dei protocolli di comportamento idonei alla prevenzione dei reati rilevanti ex D.lgs. 231/2001;
- Formazione e comunicazione al personale;
- Codice Etico;
- Sistema disciplinare e sanzionatorio;
- Organismo di Vigilanza;
- Flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Al termine dell'attività sopra descritta è stato aggiornato il presente Modello, articolato in tutte le sue componenti, Il Modello è suddiviso nella presente "**Parte Generale**", che contiene una parte descrittiva dell'attività svolta dalla Società e la definizione della struttura necessaria per l'attuazione del Modello quali il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio, in una "**Parte Speciale**" il cui contenuto è costituito dall'individuazione delle aree sensibili e dei relativi protocolli aziendali di comportamento.

5.2.4. FASE IV - Approvazione formale del Modello e istituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'approvazione formale della versione aggiornata del Modello e la nomina dell'ODV è avvenuta con delibera del Consiglio di Amministrazione. È responsabilità del Consiglio di Amministrazione svolgere un ruolo propulsivo nell'assicurare il recepimento e il rispetto del Modello, nonché di approvare le eventuali modifiche e aggiornamenti correttivi o evolutivi dello stesso.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. IDENTIFICAZIONE, COLLOCAZIONE E REQUISITI DI FUNZIONAMENTO

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa come disciplinata dall'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 231/2001 prevede, quale elemento di fondamentale importanza, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In relazione all'identificazione dell'OdV e all'esigenza di attuare efficacemente il Modello, SIPA si è dotata di un Organismo di Vigilanza di tipo collegiale.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza prevede tre componenti, di cui almeno il Presidente è esterno alla Società (ossia non legato da rapporto di lavoro dipendente con la Società, o con la società controllante o con le società controllate, ovvero che abbia in essere con le predette Società altri rapporti continuativi di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Tale soluzione è stata ritenuta la più adatta, sulla base delle caratteristiche della struttura organizzativa, a garantire l'effettività dei controlli cui l'OdV è istituzionalmente preposto.

La nomina dell'OdV, nonché l'eventuale revoca, è di competenza del Consiglio di Amministrazione. L'organo amministrativo procede a tali operazioni nel pieno rispetto delle indicazioni di legge, anche sulla base di quanto sancito nelle linee guida di Confindustria e comunque garantendo sempre che l'OdV sia connotato dai seguenti requisiti:

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV possa esercitare quella funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del

modello che lo stesso Decreto richiede come condizione per l'esonero da responsabilità dell'ente. Ciò comporta che la posizione assegnata all'OdV deve essere tale da garantire che questi possa assumere iniziative in merito alle funzioni di controllo assegnategli in piena libertà, senza interferenze e/o condizionamenti esterni da parte di altri organi dell'ente. A tal fine, è necessario che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali dell'ente che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio sulle verifiche in ordine alle stesse. Inoltre, è opportuno che l'OdV non si trovi in posizione di conflitto di interessi attuale o potenziale nei confronti degli altri organi sociali o dei terzi con cui la società intrattiene rapporti commerciali continuativi.

Costituiscono pertanto cause di ineleggibilità o decadenza della carica:

- essere in rapporto di coniugio, parentela entro il quarto grado o affinità entro il secondo grado con i membri del CdA;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie nella Società o nelle sue controllate o collegate;
- essere titolare di deleghe o procure operative nella Società o nelle sue controllate o collegate;

Professionalità e onorabilità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. In particolare, sotto questo profilo, le citate Linee Guida evidenziano come, per quanto possibile, occorra un bagaglio conoscitivo che riguarda in particolare due campi: attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo (ad es., campionamento statistico; tecniche di analisi e valutazione dei rischi e misure per il loro contenimento; *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari; elementi di psicologia; metodologie per l'individuazione di frodi); competenze giuridiche, in particolare in materia penale (conoscenza della struttura e delle modalità di realizzazione dei reati).

Sotto il profilo della onorabilità, costituiscono cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica:

- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, o la sospensione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- aver riportato condanne penali definitive (anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p.) per i reati dolosi o colposi previsti nel Decreto come reati presupposto;
- essere stato oggetto di applicazione, con provvedimento definitivo, delle misure di prevenzione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*).

Continuità d'azione

L'efficace attuazione di un modello complesso e articolato richiede che l'OdV operi stabilmente presso la Società per lo svolgimento delle funzioni assegnategli e che i suoi membri abbiano una conoscenza effettiva ed approfondita dei processi aziendali, essendo in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità.

L'OdV, nell'assolvimento delle sue funzioni, ha pertanto libero accesso a tutti i dati/informazioni/atti/documenti della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo e può avvalersi del supporto e dei servizi di segreteria della Società nonché, all'occorrenza, di professionisti esterni, ai quali affidare l'incarico di effettuare verifiche periodiche sul rispetto e sull'efficacia del Modello, tramite svolgimento di attività di carattere tecnico o specialistico, fermo restando l'obbligo di detti professionisti di riferire all'OdV stesso attraverso la redazione di apposita relazione.

Inoltre, l'OdV provvede a disciplinare, mediante proprio regolamento, gli altri aspetti attinenti alla continuità della propria azione, fra i quali rilevano, in particolare, la calendarizzazione dell'attività di vigilanza e controllo, la verbalizzazione degli incontri e delle riunioni che esso terrà con tutte le strutture aziendali, la stesura di un verbale delle attività di controllo svolte, nonché la disciplina dei flussi informativi da parte delle strutture aziendali.

Al fine di garantire i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità d'azione, nonché di tutelare l'attività di vigilanza svolta, l'OdV non può essere rimosso se non per giusta causa, mediante apposita delibera motivata del CdA. A tal proposito, costituiscono a titolo esemplificativo motivo di revoca per giusta causa:

- il sopraggiungere di una delle cause di decadenza dalla carica indicate nel Modello o nel regolamento dell'OdV;
- un grave inadempimento dei propri doveri, per come indicati nel Decreto e/o nel presente Modello o anche nel Regolamento appositamente emanato dall'OdV;
- l'emissione di una sentenza che abbia comportato a carico della Società l'applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal Decreto, ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, ai sensi dell'art. 6, comma1, lett. d) del Decreto;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, come previsto nel Modello e nel regolamento dell'OdV.

In caso di revoca e in ogni altro caso in cui venisse a mancare l'OdV, ad esempio per morte o dimissioni, il CdA provvede immediatamente alla sua sostituzione.

L'OdV ha sede presso gli uffici della Società a Perugia e si può contattare mediante posta da recapitare presso la sede societaria ovvero mediante *e-mail* all'indirizzo appositamente istituito (organodivigilanza@sipaonline.it).

6.2. FUNZIONI DELL'ODV

Spetta all'Organismo di Vigilanza:

- mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività "a rischio" nell'ambito del contesto aziendale, mediante controlli delle attività stesse;
- effettuare periodicamente verifiche su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività "a rischio";
- verificare la coerenza degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma, sia nell'ambito delle responsabilità organizzative e gestionali definite, sia nell'ambito dei poteri conferiti dall'organo delegante;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e sollecitare la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti e/o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse ad esso o, comunque, tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree sensibili;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nel Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal sistema di controllo (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto e/o di efficace attuazione del Modello;
- coordinarsi con i vari responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'efficace attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- sollecitare le opportune modifiche al modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività ovvero modifiche normative rilevanti;
- assicurare adeguata attività di raccordo con l'OdV del servicer in merito alla vigilanza che lo stesso svolge al fine di assicurare che non vi siano rischi o criticità ai fini del D.Lgs. 231/2001 nell'esecuzione delle attività rese.

6.3. IDENTIFICAZIONE DELL' OdV

Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 231/2001, ha individuato e nominato il proprio OdV dotandolo di adeguate risorse finanziarie.

6.4. FLUSSI INFORMATIVI

6.4.1. Reporting nei confronti degli Organi Societari

Con cadenza annuale l'Organismo di Vigilanza trasmette al CdA e, ove applicabile, al Collegio Sindacale una relazione scritta avente ad oggetto le attività svolte nel periodo, le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello, nonché le iniziative già assunte o eventualmente da assumere per rimuovere le riscontrate anomalie, criticità o lacune organizzative, ovvero per curare l'aggiornamento del Modello a fronte di modifiche normative o mutamenti nell'organizzazione o nelle attività della Società.

L'OdV potrà inoltre effettuare con i suddetti organi incontri o riunioni che dovranno essere appositamente verbalizzati, anche in forma riassuntiva.

L'OdV potrà comunque essere convocato in qualsiasi momento dagli organi sopra indicati o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello e/o a situazione specifiche.

Inoltre, l'OdV metterà a disposizione dei soci le relazioni dallo stesso predisposte, i verbali delle riunioni con gli organi societari e le comunicazioni/ricieste/informazioni trasmesse o ricevute.

6.4.2. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL' ODV

L'art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto richiede che il Modello debba *«prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli»*.

La previsione di un sistema strutturato di flussi informativi nei confronti dell'OdV costituisce uno strumento fondamentale per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello, nonché per l'eventuale accertamento *ex post* delle cause che hanno reso possibile la realizzazione dei reati previsti nel Decreto.

Pertanto, a tal fine, i Destinatari dovranno segnalare all'OdV tutte le notizie relative alla possibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o a comportamenti non in linea con le regole di condotta previste nel Modello e/o nelle procedure da esso (implicitamente o esplicitamente) e rispettare gli obblighi di informativa.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'OdV si avvale, per lo svolgimento della propria attività operativa, in virtù di rapporto regolato da specifico contratto di service, della funzione Legale Affari Generali e Societari di Saba Italia.

Per consentire l'espletamento delle attività proprie di vigilanza, la Società concorderà con il servicer l'invio da parte delle strutture interessate di specifici flussi informativi.

Devono, inoltre, essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la Società per i reati di cui al Decreto;

- le verifiche o le ispezioni in corso e/o effettuate dalle Autorità pubbliche di vigilanza nell'ambito aziendale;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti e/o dai collaboratori non subordinati della Società in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- la struttura organizzativa della Società, l'articolazione dei poteri con il sistema delle deleghe e procure adottato dalla Società ed ogni loro successiva modifica;
- le osservazioni eventualmente formulate in ordine alla bozza di bilancio da parte della Società di Revisione, prima della sua approvazione definitiva;
- i prospetti riepilogativi relativi agli incarichi affidati alla Società a seguito di gare nazionali o internazionali o a trattativa privata;
- la documentazione relativa alla eventuale richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici o da parte di istituzione europee;
- l'elenco periodico delle donazioni effettuate e delle rendicontazioni pervenute;
- le eventuali transazioni effettuate all'estero.

6.5. SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE, VIOLAZIONI DEL MODELLO O DEL CODICE ETICO (*WHISTLEBLOWING*)

In attuazione della Direttiva Europea n. 2019/1937 in materia di whistleblowing è stato emanato il D. Lgs. n. 24 del 15 marzo 2023 (di seguito “Decreto Whistleblowing”) che è intervenuto riformando la disciplina del c.d. Whistleblowing e modificando l’art. 6, comma 2-bis, del D. Lgs. 231/2001.

Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al soggetto che segnala violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

Le segnalazioni oggetto di whistleblowing potranno, quindi, riguardare comportamenti, atti od omissioni, da chiunque realizzati all’interno della Società, contrari ai principi e alle regole esposte nel Modello di Organizzazione e Gestione o del Codice Etico di cui la Società si è dotata, ovvero che riguardano altre violazioni ed illeciti previsti dal D. Lgs. 24/2023. Tali violazioni potranno essere

segnalate da parte di chiunque ne sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La Società, in attuazione della suddetta normativa:

- ha attivato un Canale di Segnalazione Interna, denominato “Canale Etico”. La gestione del Canale di Segnalazione Interno, nonché della gestione e risoluzione di tutte le segnalazioni ricevute attraverso tale Canale, è affidata ad un soggetto esterno, in composizione monocratica, che ricopre il ruolo di Responsabile della Funzione Legale nella società controllante, anche denominato “Gestore del Canale Etico”. Tale Canale di Segnalazione Interna, come disciplinato dal “*Regolamento per la gestione del canale di segnalazione interna – Canale Etico – e per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ex art. 4 e 5 del D. Lgs. 24/2023*” (di seguito “Regolamento”), prevede l’accesso ad una Piattaforma, raggiungibile sul sito web <https://sabaitalia.integrityline.com/> e sulla *intranet* aziendale, che consente l’inoltro, la ricezione e gestione delle segnalazioni ed è in grado di garantire, con modalità informatiche e tecniche di criptazione dei dati, la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
- Le segnalazioni ricevute verranno raccolte ed archiviate nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento;
- Il Gestore del Canale Etico valuterà le segnalazioni ricevute, incluse quelle anonime, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, in conformità a quanto previsto nel Regolamento;
- la Società si impegna, in ogni caso, a garantire la protezione da qualsiasi atto di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante e degli altri soggetti previsti dal Decreto Whistleblowing (ad esempio, i facilitatori) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- l’applicazione di misure ritorsive o discriminatorie (licenziamenti, demansionamenti, trasferimenti, etc.) nei confronti del segnalante, che effettui la segnalazione in buona fede, costituisce illecito disciplinare ai sensi del presente Modello e, comunque, le corrispondenti misure vanno considerate come nulle, essendo a carico di chi le ha applicate l’onere di dimostrarne la natura non ritorsiva o discriminatoria, ferma restando la possibilità di denunciarne l’adozione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, per i provvedimenti di propria competenza.
- la violazione del Regolamento e della normativa in materia di segnalazioni whistleblowing è punita ai sensi del Sistema Disciplinare di cui al presente Modello.

In ogni caso, il Canale Etico ha il precipuo scopo di consentire l’inoltro di segnalazioni in maniera riservata e protetta.

È, comunque, fatta salva la possibilità di contattare l'Organismo di Vigilanza della Società mediante i seguenti canali di comunicazione, i quali, però, non offrono le medesime garanzie di anonimato e riservatezza previste dal D. Lgs. 24/2023:

- E-mail: organodivigilanza@sipaonline.it
- Lettera raccomandata indirizzata a: Organismo di Vigilanza Società Immobiliare Parcheggio Auto S.I.P.A., Via Fanti Manfredi 2/B - 06121 - Perugia (PG)

7. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

La Società provvede alla diffusione del Modello, con le modalità di seguito individuate:

- trasmissione – tramite e-mail e/o consegna brevi manu - ai dipendenti della Società (con indicazione relativa alla circostanza che il Modello è da ritenersi vincolante per tutti i dipendenti);
- pubblicazione nella pagina Intranet della Società, accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
- informativa a collaboratori esterni e fornitori relativamente all'esistenza del Modello e firma da parte dei dipendenti della presa visione del Modello stesso.

L'OdV provvede a curare l'organizzazione, ogni volta che ne ravvisi la necessità, di una riunione informativa finalizzata all'illustrazione di eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello, cui verranno invitati a partecipare i dipendenti della Società, il Consiglio di Amministrazione e, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con la Società. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati.

I dipendenti della Società hanno la responsabilità di informare il superiore gerarchico di ogni condotta all'interno della Società che a loro giudizio non sia conforme al Modello, al Codice Etico nonché alle procedure organizzative. Dette persone riterranno riservate dette segnalazioni senza conseguenze negative di alcun tipo per il dipendente che avrà effettuato detta segnalazione.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

8.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono

assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

In particolare, il presente sistema disciplinare si ispira ai principi generali di cui alle seguenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*:

a) specificità di illeciti e sanzioni

Costituisce illecito disciplinare, a seconda della qualifica societaria e/o della posizione e/o delle competenze nella società del soggetto, e a prescindere dalla rilevanza penale del fatto, la violazione delle regole di condotta indicate nel Codice Etico di Gruppo (come ivi indicato al punto 3.5) e/o nel presente Modello e in particolare:

- l'inosservanza dei protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire ovvero alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- l'inosservanza delle regole aziendali in tema di donazioni;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- la falsificazione della documentazione delle operazioni compiute nelle ispezioni;
- la distruzione, l'occultamento e/o l'alterazione della documentazione aziendale;
- la falsificazione delle relazioni e/o informazioni trasmesse all'OdV;
- l'ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'OdV;
- la violazione di obblighi di documentazione e tracciabilità delle operazioni;
- l'inosservanza da parte dei soggetti apicali degli obblighi di direzione e/o vigilanza che abbiano reso possibile la realizzazione di reati da parte dei sottoposti;
- l'abbandono, senza giustificato motivo, del posto di lavoro da parte del personale a cui siano state specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo;
- la mancata documentazione, anche in forma riassuntiva, delle operazioni e dei risultati dei controlli effettuati in azienda;
- l'omessa documentazione delle operazioni compiute in occasione di ispezioni di autorità pubbliche;
- l'omessa archiviazione di copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale o a Periti d'ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse della Società;
- la mancata preventiva trasmissione all'OdV della bozza di bilancio, prima della sua approvazione definitiva da parte del CdA;
- l'emissione di fattura e/o nota di credito senza l'indicazione in modo completo e comprensibile dei prodotti e servizi resi e di ogni altro dato obbligatorio;
- la pattuizione con i consulenti di onorari oltre i normali standard di mercato e senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti in contanti per conto della Società oltre i limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente;
- l'effettuazione di pagamenti a favore della P.A., enti governativi, soggetti correlati, funzionari pubblici, senza apposita documentazione attestante il tipo di operazione compiuta e senza relativa archiviazione;

- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti su conti bancari aperti all'estero tramite intermediari stranieri senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'accesso alla rete informatica aziendale senza autorizzazione e relativi codici di accesso;
- l'assenza ingiustificata a corsi di formazione o aggiornamento relativi alla prevenzione dei reati;
- la mancata osservanza delle disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- la mancata osservanza degli obblighi derivanti, secondo le proprie attribuzioni e competenze, dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente, in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

b) proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzioni

Ai fini della determinazione/commisurazione delle sanzioni, in rapporto ad ogni singolo illecito disciplinare, si considerano i seguenti fattori:

- 1) se la violazione è commessa mediante azione od omissione;
- 2) se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, quale sia l'intensità del dolo o il grado della colpa;
- 3) se la violazione riguarda regole previste nel presente Modello in tema di donazioni;
- 4) il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza nell'azienda, in particolare se l'interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni disciplinari e l'eventuale reiterazione della violazione del medesimo tipo o di tipo analogo);
- 5) il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in capo alla Società, l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera respiscenza da parte dell'interessato);
- 6) la posizione del soggetto rispetto alla società (organo societario, apicale, sottoposto all'altrui direzione e vigilanza, terzo);
- 7) gli effetti sul rapporto fiduciario con la Società;
- 8) il grado di prossimità con uno dei reati-presupposto previsti nel D.lgs. 231/2001;
- 9) tutte le altre circostanze del caso concreto (modalità, tempi, rilevanza della violazione in rapporto all'attività societaria, etc.);

c) applicabilità a tutti (organi societari, soggetti apicali, sottoposti e terzi)

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello i membri del CdA, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza, i soci, i lavoratori dipendenti, i collaboratori non subordinati e tutti i terzi (clienti, fornitori, consulenti, appaltatori, revisori, etc.) che, a qualsiasi titolo, abbiano rapporti con la Società, nell'ambito dei rapporti stessi.

d) tempestività e immediatezza delle sanzioni, contestazione (per iscritto, salvo ammonimento verbale) all'interessato e garanzia dei diritti di difesa e del contraddittorio

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto della particolarità e dello *status* del soggetto nei cui confronti si procede.

In particolare:

- nei confronti dei membri del CdA, del Collegio Sindacale, dell'OdV e dei soci l'esercizio del potere disciplinare spetta all'assemblea dei soci;
- nei confronti di eventuali dirigenti o procuratori speciali, nonché di sottoposti (lavoratori dipendenti, collaboratori non subordinati, etc.) e terzi, l'esercizio del potere disciplinare spetta all'AD.

Salvo non si tratti di violazione contestata all'OdV stesso o al Collegio Sindacale, l'OdV deve essere sempre coinvolto nel procedimento disciplinare, mediante l'esercizio di poteri di iniziativa e di consulenza sull'illecito e sulle sanzioni proposte secondo le modalità previste nel proprio regolamento.

e) pubblicità e trasparenza

Del presente sistema disciplinare viene data pubblicità attraverso l'affissione in luoghi accessibili a tutti presso la sede della società e viene garantita la presa visione ed accettazione: da parte degli organi societari, mediante l'approvazione del presente Modello organizzativo; da parte dei terzi, mediante apposite clausole contrattuali.

Il Sistema Disciplinare di seguito indicato si applica anche in caso di violazioni della normativa vigente in ambito whistleblowing ai sensi del D. Lgs. 24/2023 e del regolamento interno in materia.

In particolare, sono sanzionabili le seguenti condotte:

- ritorsioni nei confronti di i) segnalanti; ii) facilitatori, iii) persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono ad esso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, iv) persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente, v) enti di proprietà del segnalante o per i quali esso lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo (art. 21, comma 1, lett. a, D. Lgs. 24/2023);
- ostacolo o tentativo di ostacolo alla segnalazione (art. 21, comma 1, lett. a, D. Lgs. 24/2023);
- violazione della riservatezza sull'identità della persona segnalante e sulla segnalazione (art. 21, comma 1, lett. a, D. Lgs. 24/2023);
- mancata istituzione di canali di segnalazione (art. 21, comma 1, lett. b, D. Lgs. 24/2023);
- mancata implementazione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o adozione di procedure non adeguate alla normativa vigente (art. 21, comma 1, lett. b, D. Lgs. 24/2023);
- omessa verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (art. 21, comma 1, lett. b, D. Lgs. 24/2023);
- esecuzione di segnalazioni diffamatorie o calunniatrici, poste in essere con dolo o colpa grave, quando sia intervenuta una sentenza – anche di primo grado – che accerti la responsabilità del segnalante per le condotte

in oggetto, in sede civile o penale (art. 21, comma 1, lett. c, D. Lgs. 24/2023).

8.2. Sanzioni nei confronti dei sottoposti ad altrui direzione e vigilanza (dirigenti o dipendenti)

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento imposte dal presente Modello ad opera di lavoratori dipendenti della Società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro nonché illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un dipendente della Società di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo dei lavoratori di eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive della Società, i compiti loro affidati.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale e delle procedure previste dal CCNL applicabile.

Esse possono essere distinte in provvedimenti disciplinari **conservativi** (richiamo verbale o scritto, ammonizione scritta, multa, sospensione della carica o dalla retribuzione per non più di dieci giorni, trasferimento, adibizione ad altra funzione senza demansionamento) e provvedimenti disciplinari **risolutivi** (licenziamento con o senza preavviso) e vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede che:

- 1) incorre nei **provvedimenti disciplinari conservativi** colui che violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello (ad es., che non osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all'OdV le informazioni previste, ometta di svolgere controlli o segnalazioni al proprio superiore gerarchico o all'OdV, ecc.), dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale. In particolare, si applica:
 - **il biasimo verbale**, nei casi delle violazioni più lievi alle prescrizioni del Modello Organizzativo;
 - **il biasimo scritto**, nei casi di violazioni meno lievi di quelle sanzionabili con il biasimo verbale, ma meno gravi di quelle per le quali sia prevista la multa o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo verbale;
 - **la multa** in misura non eccedente l'importo di quattro ore della normale retribuzione, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che denotino negligenza da parte del Dipendente nell'esecuzione del lavoro affidatogli e siano meno gravi di quelle per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione, o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo scritto;
 - **la sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10**, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello

Organizzativo che, pur non essendo così gravi da comportare l'applicazione del licenziamento disciplinare senza preavviso o del licenziamento nelle forme previste dalla legge:

- a) oltre a denotare negligenza nell'esecuzione del lavoro affidato, arrechino, anche potenzialmente, danno alla Società od al Gruppo cui essa appartiene;
- b) costituiscano recidiva, per oltre la terza volta nell'anno solare, in violazioni per cui sia prevista la multa e non sia prevista l'applicazione del licenziamento.

2) incorre **nei provvedimenti disciplinari risolutivi** (licenziamento con o senza preavviso) colui che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro ed un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore;
- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocimento morale o materiale e che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea;
- violi il segreto aziendale;
- commetta più violazioni per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione e dal servizio.

8.3. Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione o del Collegio Sindacale, dell'Organismo di vigilanza o dei soci

Salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità, in caso di violazione del Modello da parte di membri del CdA, l'assemblea dei soci potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV, a seconda della gravità dell'illecito (così come risultante sulla base dei criteri indicati *sub* 8.2. lett. *b*), le seguenti sanzioni disciplinari:

- **richiamo formale o scritto;**
- **revoca di incarichi e/o deleghe e/o procure;**
- **diminuzione della retribuzione o dei compensi;**
- **decadenza o sospensione dalla carica** per sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità e/o professionalità;
- **revoca per giusta causa.**

In caso di violazione del Modello da parte del Collegio Sindacale o dell'OdV, il CdA potrà applicare, a seconda della gravità dell'illecito (così come risultante sulla base dei criteri indicati *sub* 8.2. lett. *b*), le seguenti sanzioni disciplinari:

- **richiamo formale o scritto;**

- **diminuzione del compenso annuale;**
- **decadenza o sospensione dalla carica** per sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità e/o professionalità.

Salvo l'eventuale esercizio di un'azione risarcitoria per i danni subiti, in caso di violazione del presente Modello da parte dei soci, l'assemblea potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV, a seconda della gravità dell'illecito (così come risultante sulla base dei criteri indicati *sub* 6.2. lett. *b*), le seguenti sanzioni disciplinari, cui i soci sono vincolati per effetto dell'approvazione del presente modello organizzativo:

- **richiamo formale o scritto;**
- **sanzioni pecuniarie** commisurate sulla base del valore nominale delle quote sociali;
- **l'esclusione del socio.**

8.4. Sanzioni nei confronti dei terzi (clienti, fornitori, consulenti, revisori, etc.)

Ogni comportamento posto in essere dai fornitori, collaboratori non subordinati o dai partner commerciali della Società in contrasto con le regole di condotta indicate nel presente Modello, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, l'applicazione di eventuali penali previamente pattuite o, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice competente delle misure previste dal D.lgs. 231/2001.

II - PARTE SPECIALE

1. L'INDIVIDUAZIONE DEI REATI A RISCHIO PER SIPA

La Parte Speciale del Modello di SIPA illustra i principi generali di comportamento idonei a prevenire la commissione degli illeciti di cui al D.lgs. 231/2001, nell'ambito di processi specificatamente individuati (cosiddetti processi sensibili). I processi sensibili sono definiti sulla base delle attività svolte da o per conto di SIPA e in relazione alle fattispecie di reato individuate.

La Parte Speciale è pertanto il documento nel quale sono fissate le condotte previste per tutti i Destinatari del Modello (organi Sociali, dipendenti, collaboratori, consulenti etc.) potenzialmente coinvolti, a vario titolo, nei processi sensibili.

Nello specifico, obiettivo della Parte Speciale è che i destinatari del Modello mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto.

Nella Parte Speciale, sono pertanto individuati:

- i *Processi sensibili* ovvero a rischio di reato;
- le *Regole di condotta* cui devono uniformarsi tutti i destinatari del Modello (oltre al rispetto delle normative, a qualsiasi livello, se e in quanto applicabili e come tempo per tempo vigenti);

Per quanto riguarda protocolli/procedure/istruzioni operative si rinvia a quelle adottate dalla controllante Saba Italia, come nel tempo vigenti, in quanto aventi ad oggetto le attività a rischio-reato svolte per conto di SIPA. La mappatura del rischio relativa alle aree sensibili per ciascuna funzione aziendale è stata condotta secondo una *Matrice* di cui al citato documento di *Gap Analysis* custodito presso gli archivi della Società, in cui è indicato il livello del rischio di commissione dei reati rilevanti calcolato sulla base dell'analisi del contesto aziendale sulla base della seguente "Scala valutazione del rischio inerente":

La mappatura del rischio relativa alle aree sensibili per ciascuna funzione aziendale è stata condotta secondo una *Matrice* di cui al citato documento di *Gap Analysis* custodito presso gli archivi della Società, in cui è indicato il livello del rischio di commissione dei reati rilevanti calcolato sulla base dell'analisi del contesto aziendale sulla base della seguente "Scala valutazione del rischio inerente":

SCALA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE		
Rischio Basso	La probabilità di commissione del reato è valutabile a mero titolo di ipotesi.	1<X<2

Rischio Medio	La fattispecie astratta potrebbe concretamente realizzarsi, ma le attività aziendali potrebbero raramente permettere la realizzazione di fatti idonei a violare il bene giuridico tutelato.	3<X<6
Rischio Medio-Alto	La probabilità di commissione del reato è reale in quanto le attività aziendali potrebbero permettere in alcuni casi la realizzazione di fatti idonei a violare il bene giuridico tutelato.	8<X<9
Rischio Alto	La probabilità di commissione del reato è reale in quanto le attività aziendali potrebbero permettere sovente la realizzazione di fatti idonei a violare il bene giuridico tutelato.	12<X<16

La probabilità di commissione di un reato è stata valutata ipotizzando una situazione di assoluta "assenza di controlli" sul processo, in considerazione delle attività svolte dall'azienda e delle peculiarità proprie del mercato di riferimento. Oltre al criterio della probabilità, al fine di valutare la necessità di regolamentare determinate attività a rischio attraverso dei protocolli *ad hoc*, si è tenuto in considerazione l'impatto sulla Società di una eventuale sanzione comminata per violazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 231/2001, con particolare riferimento alle sanzioni interdittive.

All'esito della mappatura, sulla base del c.d. criterio del "rischio accettabile" si ritiene di potere escludere dall'elenco delle tipologie di rischio le seguenti fattispecie in quanto, date le attività svolte dalla Società, il rischio che queste possano essere commesse nell'interesse o a vantaggio della Società, da soggetti in posizione apicale (art. 5, comma 1, lett. a), D.lgs. 231/2001) e/o da sottoposti all'altrui direzione e vigilanza (art. 5, comma 2, D.lgs. 231/2001), ove pure astrattamente sussistente, appare del tutto marginale e trascurabile:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D.lgs. 231/2001), salvo che per i delitti cui agli articoli 473 e 474 c.p.;

- delitti contro la personalità individuale in materia di pornografia, integrità sessuale femminile e prostituzione minorile (art. 25-*quinqüies* D.lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater* 1 D.lgs. 231/2001);
- reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies*, D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti in materia di xenofobia e razzismo (art. 25-*terdecies* D.lgs. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*, D.Lgs. n. 231/2001);
- reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*, D.Lgs. n. 231/2001).

Pertanto, i Reati nei confronti dei quali la Società si impegna nell'attività di prevenzione prevista dal decreto sono individuati – vista la natura, lo scopo sociale, le attività di SIPA – nei seguenti capitoli della presente Parte Speciale:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e art. 25, D.Lgs. n. 231/2001, escluso il reato di cui all'art. 2, l. n. 898/1986)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*, D.Lgs. n. 231/2001, escluso il delitto di violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*, D.Lgs. n. 231/2001)
4. Reati societari (art. 25-*ter*, D.Lgs. n. 231/2001)
5. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, D.Lgs. n. 231/2001)
6. Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*, D.Lgs. n. 231/2001)
7. Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*, D.Lgs. n. 231/2001)
8. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*, D.Lgs. n. 231/2001)
9. Reati transnazionali (art. 10 L. n. 146/2006)
10. Reati ambientali (art. 25-*undecies*, D.Lgs. n. 231/2001);
11. Reati tributari (art. 25-*quinqüiesdecies*, D.Lgs. n. 231/2001)
12. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1, D.Lgs. 231/01).
13. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*, D.Lgs. 231/01)
14. Riciclaggio di beni culturali e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodecimes*, D.Lgs. 231/01).

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Oltre a quanto di seguito indicato per ogni singola Sezione della presente "Parte Speciale" e alle relative regole di condotta - tutti coloro che, a diverso titolo, agiscono nell'interesse della Società nell'ambito di tutte le aree di rischio considerate nel presente Modello devono:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato "a rischio" o che, pur non costituendo di per sé dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- qualora vengano a conoscenza di operazioni o comportamenti sospetti o da segnalare, darne tempestivamente notizia all'OdV e trasmettere allo stesso ogni documentazione pertinente e informazione utile;
- rendere edotti i terzi, che, a vario titolo, entrano in contatto con la Società, delle misure adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, per quanto applicabili alle attività rispettivamente svolte nell'interesse della Società medesima;
- mantenere una condotta trasparente e collaborativa con la Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- garantire l'applicazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve ricadere sotto la responsabilità di persona diversa da chi la contabilizza, esegue operativamente o controlla;
- garantire una chiara definizione dei poteri e delle responsabilità aziendali e adeguate forme di pubblicità all'interno dell'azienda;
- non porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione informatica da parte degli organi a ciò deputati;
- evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme;
- comunicare ogni situazione di potenziale o effettivo conflitto d'interesse al proprio superiore gerarchico e all'OdV, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione;
- effettuare con tempestività, regolarità, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii di documenti, informazioni e dati previste dalle procedure interne, dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza o richiesti dalle stesse, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime esercitate e prestando la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti;
- garantire la rintracciabilità e registrazione di ogni transazione e operazione (anche di controllo, autorizzazione e/o supervisione) ed archiviare la relativa documentazione in modo da poterne ricostruire il processo di autorizzazione, decisione e svolgimento e/o renderne agevole l'accesso, la reperibilità, la verificabilità e il riesame;

- in relazione ad ogni acquisto di beni o servizi nell'interesse della Società, garantire una adeguata selezione dei fornitori sulla base di criteri di professionalità, affidabilità, esperienza, onorabilità o comunque reputazionali, salvi i casi in cui sussistano circostanze oggettive (connesse alla tipologia, alle modalità, alle tempistiche o alle condizioni dell'acquisto) tali da giustificare l'affidamento diretto ovvero la scelta *intuitu personae*, ferma restando la distinzione tra chi, entro determinati limiti di spesa, dispone l'acquisto e chi effettua il controllo di gestione;
- procedere ad una periodica attività di controllo e verifica sull'efficienza organizzativa ed operativa, sulla qualità dei prodotti, processi e servizi erogati, nonché sull'evoluzione delle risorse umane e tecnologiche di SIPA;
- conservare, con modalità tali da non poter essere modificati se non con apposita evidenza, i documenti riguardanti l'attività della Società nelle aree a rischio, garantendone l'accesso solamente al soggetto competente, secondo le norme aziendali interne, o ad un suo delegato, nonché all'OdV.

2.1. REGOLE SUI SERVIZI IN *OUTSOURCING*

Per quanto concerne le attività svolte, sulla base di contratti di servizi, nell'interesse di SIPA da parte della controllante Saba Italia o da terzi (ciascuno di seguito anche solo "fornitore") la Società garantisce l'osservanza dei seguenti principi generali di comportamento:

- formalizzare oggetto, condizioni e modalità di espletamento dei servizi mediante la sottoscrizione/revisione/integrazione di appositi contratti di servizi;
- verificare periodicamente, e comunque ad ogni scadenza contrattuale, la sussistenza dei requisiti di capacità, professionalità, esperienza, onorabilità e affidabilità del fornitore e della qualità del servizio reso;
- stabilire compensi per i servizi resi in misura fissa ovvero variabile sulla base di criteri oggettivamente verificabili;
- informare il fornitore delle regole contenute o richiamate nel proprio Modello e delle sanzioni disciplinari ivi previste nei confronti dei terzi;
- svolgere controlli sullo svolgimento delle attività, sul rispetto delle corrispondenti regole normative e/o amministrative e sulla formazione del personale all'uopo impiegato;
- risolvere il contratto nel caso di condanna (anche non definitiva) del fornitore per uno degli illeciti amministrativi di cui al d. D.lgs. 231/2001 (se e in quanto applicabile) dipendenti da reato commesso (anche o solo) nell'esercizio delle attività svolte per conto di SIPA e riservarsene la sospensione nel caso in cui nei suoi confronti venga elevata la corrispondente contestazione ai sensi dell'art. 59, D.lgs. 231/2001 (se e in quanto applicabile);
- garantire un coordinamento del proprio organismo di vigilanza con quello eventualmente istituito presso il fornitore, in relazione ai controlli sull'esecuzione dei servizi.

PARTE SPECIALE
"A"
REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
(ARTT. 24 E 25, D.LGS. 231/2001)

A) PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO

Art. 314, comma 1 del Codice penale – Peculato***

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

(***Tale fattispecie di reato assume rilievo, ai fini del Decreto, solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea).

Art. 314bis, comma 1 del Codice penale – Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, è punita la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, con aggravante qualora ne derivi offesa agli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto siano superiori ad euro 100.000 (art. 9, comma 1, cit.).

Art. 316 del Codice penale – Peculato mediante profitto dell'errore altrui***

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

(***Tale fattispecie di reato assume rilievo, ai fini del Decreto, solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea)

Art. 317 del Codice penale – ConcuSSIONE

Il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a

lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 del Codice penale - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319 del Codice penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis del Codice penale - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso d'tributi.

Art. 319-ter del Codice penale - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 319-quater del Codice penale - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 320 del Codice penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 del Codice penale - Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 del Codice penale - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis del Codice penale - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323-bis del Codice penale – Circostanze attenuanti

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322 e 322-bis e 323 sono di particolare tenuità le pene sono diminuite.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Art. 346-bis c.p. del Codice penale – Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue

funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Considerazioni specifiche

Preliminarmente, è necessario premettere che:

- la nozione di *pubblico ufficiale*, fornita dall'art. 357 c.p., è imperniata sull'*esercizio in concreto* della funzione legislativa (attività diretta alla formazione delle leggi), giudiziaria (attività che abbraccia tanto la funzione giurisdizionale in senso stretto, quanto l'attività requirente e tutte le funzioni di carattere amministrativo ad essa collegate) o amministrativa. Quest'ultima è contrassegnata dalla fonte della disciplina, che deve essere data da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi ed è inoltre caratterizzata, in via alternativa, dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi attraverso poteri autoritativi o certificativi.
- anche la definizione di *incaricato di pubblico servizio*, contenuta nell'art. 358 c.p., deve essere considerata prevalentemente sotto il profilo oggettivo e funzionale dell'attività in concreto svolta, che deve essere caratterizzata: in positivo dalla disciplina attraverso norme di diritto pubblico del servizio; in negativo, dalla mancanza di poteri tipici della pubblica funzione, che tuttavia non può consistere nel mero "*svolgimento di semplici mansioni di ordine*", né nella "*prestazione di opera meramente materiale*".

Si tratta di tipologie di reati che possono essere realizzate a tutti i livelli organizzativi. Ovviamente sussistono alcuni ambiti ove il rischio si può presentare in misura maggiore.

È opportuno ricordare come la corruzione rilevi anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Peraltro, le disposizioni di cui agli articoli 319-*quater*, 321 e 322, primo e secondo comma, c.p. si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone indicate dal secondo comma, n. 2 dell'articolo 322-*bis*

c.p., ossia a «persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali».

I delitti di concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 317 e 319-*quater* c.p.), e quelli di corruzione (artt. 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 320, 321, 322 e 322-*bis* c.p.) si differenziano tra loro per il diverso rapporto che intercorre tra l'agente pubblico e quello privato: nel primo caso di (tendenziale) soggezione derivante dal cd. *metus publicae potestatis* generata nel privato; nel secondo caso di (tendenziale) parità. Inoltre, mentre nella concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità il privato agisce *certat de damno vitando*, nella corruzione *certat de lucro captando*.

In particolare, i delitti di concussione (art. 317 c.p.) e di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater* c.p.) si differenziano tra di loro per l'effetto, rispettivamente, di *costrizione* o di mera *induzione* che l'abuso dei poteri o delle qualità da parte dell'agente pubblico produce sul privato e, quindi, sulla libertà di autodeterminazione di quest'ultimo: a titolo esemplificativo, nel secondo caso possono ricomprendersi tutte le ipotesi di frode, velate allusioni o suggerimenti, condotte di tipo omissivo, ostruzionistico o dilatorio che non assurgano al grado di violenza psichica. In particolare, la fattispecie di induzione indebita di cui all'art. 319-*quater* c.p. è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio.

Nella concussione di cui all'art. 317 c.p., invece, si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che, in termini di violenza o minaccia, limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario.

Infine, per l'induzione a dare o promettere utilità risponde anche il privato, sia pur con pena diversa e ridotta rispetto a quella dell'agente pubblico, il quale, anziché mantenere una posizione di intransigenza e di osservanza della legge, finisce con l'assecondare la venalità dell'agente pubblico per effetto di una vantaggiosa e compiacente soggezione.

Quanto alla corruzione, se ne prevedono attualmente due diverse tipologie: una cd. "*propria*" (art. 319 c.p.) riferita alla retribuzione per il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio e una cd. "*impropria*", "*per l'esercizio della funzione*" o anche "*per asservimento*" (art. 318 c.p.), che prescinde dall'individuazione di uno specifico atto d'ufficio quale oggetto dell'accordo e nella quale possono eventualmente farsi rientrare, oltre alle retribuzioni per il compimento di atti d'ufficio, i compensi dati o promessi in relazione ad atti futuri non ancora individuati e i donativi intesi come atti di omaggio o servilismo, salvo quelli d'uso (cd. *munuscula*).

Per quanto riguarda il traffico di influenze illecite, si tratta di condotte prodromiche rispetto ad eventuali successivi accordi corruttivi, le quali presuppongono l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio. In particolare, la fattispecie mira a sanzionare sia la condotta di chi ottiene un vantaggio (o la promessa di un vantaggio) quale corrispettivo della asserita possibilità di esercitare una influenza impropria su un

decisore pubblico (in relazione *al compimento di un atto conforme ovvero contrario ai doveri d'ufficio all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio*), anche laddove la capacità di influenza del mediatore sia nella realtà inesistente, sia la condotta di chi promette, offre o procura qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a titolo di remunerazione a chiunque afferma di essere in grado di esercitare tale influenza. L'oggetto della contropartita della mediazione illecita può essere costituito da denaro o altra utilità, incluse quelle non aventi contenuto patrimoniale.

Da ultimo, i delitti di peculato (art. 314, comma 1 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) rappresentano dei reati c.d. "propri", in quanto possono essere commessi unicamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Il delitto di peculato (art. 314, comma 1 c.p.) si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si appropria di denaro o di altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale abbia il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio; il peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) consiste invece, alternativamente, nella indebita ricezione (ovvero l'accettazione passiva di un quid offerto da un terzo) o nella ritenzione, per sé o per un terzo (ovvero il mantenimento - consistente in un'appropriazione, una mancata restituzione o un trasferimento - del bene presso il soggetto agente) di denaro o altra utilità nell'esercizio delle proprie funzioni.

La fattispecie di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) si configura a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio laddove sussistano congiuntamente le seguenti condizioni: (i) l'intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto; (ii) la violazione di una precisa norma di legge o di regolamento, oppure la mancata astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti; (iii) la violazione o l'omissione di cui al punto precedente devono essere la causa dell'ingiusto vantaggio o del danno ingiusto.

B) TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA E REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Art. 316-bis del Codice penale - Malversazione di erogazioni pubbliche

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter del Codice penale - Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o

attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 353 del Codice penale – Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Art. 353-bis del Codice penale – Turbata libertà di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

Art. 356 del Codice penale – Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 640-bis del Codice penale - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

Art. 640, comma 2, n. 1 del Codice penale – Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
 - 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*
- Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.*

Art. 640-bis del Codice penale - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter del Codice penale - Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

****Tale fattispecie di reato assume rilievo, ai fini del Decreto, solo se realizzata in danno dello Stato o di altro ente pubblico).*

Considerazioni specifiche

Le norme richiamate mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici o dell'Unione Europea nel momento dell'erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione, ad eccezione delle ultime due figure delittuose di truffa ai danni dello Stato, di cui all'art. 640 c.p., co. 2 n. 1, che punisce più in generale tutte quelle condotte decettive che determinano la verifica di un danno a carico dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea con la realizzazione di un ingiusto profitto per l'autore del fatto o per altri, e della frode informatica di cui al 640-ter, che rileva in quanto si cagioni un danno allo Stato o ad altro ente pubblico attraverso l'alterazione di sistemi informatici o telematici o l'introduzione senza diritto all'interno di essi.

Le aree aziendali che possono essere ritenute più "a rischio" in tale ambito sono, ad esempio, tutte le attività che implicano rapporti con enti erogatori di erogazioni, contributi pubblici e finanziamenti agevolati e, più in generale, con la pubblica amministrazione, anche tramite sistemi informatici o telematici, in funzione dell'ottenimento di prestazioni aventi comunque contenuto patrimoniale nell'ambito di un'istruttoria all'esito della quale si formi un convincimento erroneo dell'ente erogante.

Tali ipotesi si configurano, ad esempio, quando i fondi o i finanziamenti pubblici o europei ottenuti vengano utilizzati per finalità diverse da quelle per cui sono stati erogati o, nella fase di istruttoria di detti fondi o finanziamenti, quando vengano omesse informazioni dovute o prodotti alla P.A. o all'UE documenti falsi o alterati, per far risultare esistenti condizioni per l'erogazione o per attestare a tal fine atti, fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati già trasmessi alla P.A. o all'UE.

In relazione ai principi di comportamento che i destinatari devono seguire per contrastare tale fenomeno a livello aziendale, dovrà essere garantita:

- i. la formazione/informazione dei soggetti che gestiscono le procedure per le eventuali richieste di fondi;
- ii. la necessaria separazione (anche attraverso il sistema delle deleghe) delle funzioni fra chi è incaricato di presentare la documentazione relativa e chi gestisce le attività realizzative;
- iii. il controllo gerarchico sulla documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali della società che presenta il progetto).

Per quanto riguarda la frode informatica, l'ipotesi delittuosa potrebbe essere commessa mediante alterazione di registri informatici della P.A., per far risultare esistenti condizioni per la partecipazione a gare o per modificare dati già trasmessi alla P.A. stessa.

Art. 2 I. n. 898/1986 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del Codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Considerazioni specifiche

Vista l'attività della Società, si tratta di reato difficilmente configurabile in seno alla stessa.

○ PROCESSI SENSIBILI

Le attività più a rischio sono essenzialmente quelle svolte nell'ambito dei rapporti che SIPA intrattiene con la Pubblica Amministrazione. In particolare, i processi più sensibili sono:

- stipula di contratti con enti pubblici mediante procedure ad evidenza pubblica o procedura negoziata;
- processo di valutazione in ordine alla partecipazione alla gara;
- predisposizione della domanda di partecipazione alla gara;
- approvazione ed invio dell'offerta;
- contatti con la Pubblica Amministrazione in caso di procedura negoziata o di rinnovo di contratto scaduto e aggiudicato a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
- emissione e gestione bandi di gara per affidare a terzi l'esecuzione di lavori, la realizzazione di parcheggi / opere e collaudi; esecuzione dei lavori; attività di stazione appaltante ex D.lgs. 50/2016;
- predisposizione dei bandi di gara e gestione degli inviti di gara;
- gestione dei chiarimenti richiesti dai partecipanti ed esame della documentazione ricevuta dagli stessi;
- valutazione offerte, valutazione dei requisiti dei partecipanti, affidamento incarico, aggiudicazione della gara;
- gestione dei rapporti con le società aggiudicatrici;

- esecuzione di verifiche/collaudi in relazione alle opere e lavori affidati;
 - gestione di eventuali varianti contrattuali in corso d'opera;
 - gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - gestione delle relazioni istituzionali con esponenti politici o dirigenti pubblici;
 - stipula convenzioni con pubbliche amministrazioni e loro dipendenti;
 - attività di promozione / marketing con enti pubblici;
 - gestione dei parcheggi e delle aree di sosta su strade e gestione abbonamenti;
 - approvvigionamento di beni o servizi;
 - gestione della tesoreria e rimborsi spese; controllo e autorizzazione delle note spese;
 - assegnazione e gestione di consulenze e incarichi professionali;
 - gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività;
 - gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali;
 - partecipazione del personale delle funzioni aziendali a procedimenti penali che coinvolgono la Società;
 - gestione degli adempimenti in materia societaria: rapporti con il Collegio Sindacale, i Soci e relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa / contabile e sul Bilancio d'Esercizio; custodia delle scritture contabili e dei libri Sociali; adempimenti legislativi legati alla gestione delle attività in oggetto al fine di salvaguardare il patrimonio della società; gestione dei registri delle varie casse aziendali; versamento degli incassi;
 - attività di controllo e monitoraggio sull'adeguatezza dei sistemi tecnologici e informativi;
 - Gestione delle attività ispettive, dei rapporti con la Guardia di finanza, Carabinieri, INPS, Garante *Privacy*, etc.
- **REGOLE DI CONDOTTA**
I destinatari del presente Modello sono tenuti ad osservare le seguenti regole di condotta:
1. osservanza dei criteri di massima trasparenza e correttezza nell'instaurazione di qualsiasi rapporto¹ con la P.A. e nei rapporti con terzi in

¹ Per "rapporto" si intende "ogni operazione svolta con la Pubblica Amministrazione o indirizzata nei confronti della Pubblica Amministrazione dalla quale originano (o possono originare) obblighi a carico della Società e/o diretta all'ottenimento di una autorizzazione, un permesso, licenza, concessione o altro provvedimento amministrativo, ovvero diretta all'ottenimento di un contributo o di un finanziamento".

tutte le attività relative allo svolgimento di una funzione pubblica o pubblico servizio: a tale fine, dovranno essere ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi; i documenti riguardanti l'attività d'impresa nelle suddette aree a rischio dovranno essere conservati a cura della funzione competente con modalità tali da non poter essere modificati, se non con apposita evidenza, e l'accesso agli stessi potrà essere consentito solamente al soggetto competente, secondo le norme aziendali interne, o ad un suo delegato, nonché all'OdV;

2. divieto di promettere o ricevere vantaggi/omaggi di qualunque natura;
3. divieto di esercitare pressioni o sollecitazioni indebite sui pubblici ufficiali;
4. le comunicazioni con terzi (inclusa la PA) vengono effettuate da personale competente preventivamente individuato nell'ambito di SIPA, in ossequio ai principi di trasparenza, correttezza e completezza informativa;
5. per ciascuna delle attività a rischio non deve esserci identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
6. i rapporti con la P.A. e i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, con riporto agli organi aziendali di vertice e all'OdV;
7. nell'ambito della partecipazione a gare con partner/fornitori, occorre preventivamente verificare l'integrità di questi;
8. eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni ricoperte, con l'attività svolta e con le responsabilità affidate e non possono essere legati al raggiungimento di obiettivi o di affari che possano riflettersi nella incentivazione o commissione di illeciti;
9. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di eventuali erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto al fine di dimostrare che le somme ottenute sono state utilizzate per gli scopi cui erano destinate;
10. in occasione di verifiche o ispezioni condotte dalla Pubblica Amministrazione, le strutture deputate operano, nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, con trasparenza, correttezza e spirito di collaborazione, agevolando l'attività dell'organo e fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni ed i dati eventualmente richiesti in adempimento dei compiti legalmente attribuiti all'organo;
11. laddove si faccia ricorso a software o altri strumenti informatici al fine di dialogare con gli organismi della PA devono rispettarsi gli obiettivi per i quali gli strumenti sono posti in essere ed i poteri conferiti (utilizzo di "user id" e "password", accesso ai sistemi e alle informazioni...);
12. con riferimento alla gestione della sosta su strada, è vietato per gli ausiliari del traffico e per tutti i dipendenti di SIPA accettare denaro ed altra utilità da soggetti terzi, che possa anche solo apparire come connessa all'esercizio del servizio pubblico svolto;

○ PROTOCOLLI

Le modalità operative per la gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale sono regolamentate, oltre che dal Codice Etico, dai seguenti protocolli e/o procedure interne:

- Protocollo 1: Gare - stipula di contratti con enti pubblici mediante procedure ad evidenza pubblica o procedura negoziata
- Protocollo 2: Emissione e gestione bandi di gara per affidare a terzi l'esecuzione di lavori, la realizzazione di parcheggi, opere e collaudi; esecuzione dei lavori, attività di stazione appaltante ex D.Lgs. 50/2016
- Protocollo 3: Gestione di parcheggi e di aree di sosta su strada – stipula convenzioni con Pubbliche Amministrazioni e loro dipendenti
- Protocollo 4: Selezione, amministrazione e sviluppo del personale
- Protocollo 5: Acquisto di beni e servizi; adempimenti connessi alla gestione di beni e servizi ed alla movimentazione, immagazzinamento e conservazione dei materiali
- Protocollo 6: Sponsorizzazioni, donazioni e promozioni
- Protocollo 7: Gestione dei sistemi informatici; gestione adempimenti telematici; trasmissione dati su supporti informatici a enti pubblici
- Protocollo 8: Rapporti con Authorities e relazioni istituzionali
- Protocollo 9: Gestione delle risorse finanziarie; gestione dei flussi monetari e finanziari; gestione della tesoreria; gestione degli acquisti di beni e servizi
- Protocollo 10: Gestione del contenzioso, nomina dei consulenti esterni e coordinamento delle relative attività
- Protocollo 11: Gestione degli adempimenti tributari e fiscali, contenzioso fiscale e rapporti con l'amministrazione finanziaria
- Protocollo 14: Note spese

Protocolli e procedure devono essere portati a conoscenza di tutti i soggetti interessati, dipendenti e degli altri soggetti esterni che operano per conto di SIPA.

PARTE SPECIALE
"B"
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
(ART. 24-BIS, D.LGS. 231/2001)

Articolo 615-ter del Codice penale - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato comune, che può essere compiuto da chiunque, salva l'aggravante di pena prevista alla lettera a) del comma secondo, se il fatto viene commesso da un p.u. o da un i.p.s. Le misure di sicurezza (a cui fa riferimento la norma) da cui è protetto il sistema sono sia le c.d. misure logiche (ad esempio *password*), che le c.d. misure fisiche (armadi chiuse, locali non accessibili a tutti, servizi di controllo e vigilanza). Il reato punisce due diverse condotte: l'introduzione abusiva nel sistema protetto e il mantenersi nello stesso contro la volontà del titolare. A quest'ultimo proposito, va sottolineato che il reato può essere commesso anche da chi, autorizzato all'accesso al sistema per una determinata finalità, non rispetti le condizioni a cui era subordinato l'accesso e lo utilizzi per finalità diverse, abusando dell'autorizzazione concessa.

Art. 615-quater del Codice penale – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato comune di pericolo, in quanto il possesso, la comunicazione o la diffusione abusive di mezzi idonei a superare la protezione di un sistema informatico o telematico (password, codici di accesso o, semplicemente, informazioni che consentano di eludere le misure di protezione) comportano il pericolo della commissione di un accesso abusivo a detti sistemi. La fattispecie richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Art. 635-bis del Codice penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato di evento che reprime l'effettivo danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici altrui. La fattispecie è aggravata quando il danneggiamento è commesso con violenza alla persona o minaccia o quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 635-ter del Codice penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Considerazioni specifiche

Si tratta di una ipotesi speciale di danneggiamento informatico, che si applica quando le informazioni, i dati o i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o sono ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. La fattispecie è strutturata come delitto aggravato dall'evento: se il danneggiamento si realizza si applica la più grave ipotesi prevista dal secondo comma, mentre, ai fini della configurabilità del delitto di cui al comma primo, è sufficiente l'idoneità della condotta a cagionare il danneggiamento. Si applicano le stesse circostanze aggravanti indicate per il reato di cui all'articolo 635-bis.

Art. 635-quater del Codice penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato di evento: si richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga ostacolato gravemente il funzionamento. La fattispecie sarà integrata laddove il danneggiamento del sistema sia cagionato 1) mediante la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi, o 2) mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

La distinzione tra danneggiamento di dati e danneggiamento del sistema è legato alle conseguenze della condotta: quando la soppressione o alterazione di dati, informazioni e programmi renda inutilizzabile, o danneggi gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la fattispecie di cui al presente articolo.

Le circostanze aggravanti sono le stesse indicate per il reato di cui all'articolo 635-bis.

Art. 635-quater.1 del Codice penale - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato di evento: si richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga ostacolato gravemente il funzionamento. La fattispecie sarà integrata laddove il danneggiamento del sistema sia cagionato 1) mediante la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi, o 2) mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

La distinzione tra danneggiamento di dati e danneggiamento del sistema è legato alle conseguenze della condotta: quando la soppressione o alterazione di dati, informazioni e programmi renda inutilizzabile, o danneggi gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la fattispecie di cui al presente articolo.

Le circostanze aggravanti sono le stesse indicate per il reato di cui all'articolo 635-bis.

Art. 635-quinquies del Codice penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato a consumazione anticipata, analogo al precedente art. 635-ter, che riguarda in questo caso il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. La fattispecie è strutturata come delitto aggravato dall'evento: se il danneggiamento si realizza si applica la più grave ipotesi prevista dal secondo comma, mentre, ai fini della configurabilità del delitto di cui al comma primo, è sufficiente l'idoneità della condotta a cagionare il danneggiamento. Si applicano le stesse circostanze aggravanti indicate per il reato di cui all'articolo 635-bis.

Art. 617-*quater* del Codice penale – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Considerazioni specifiche

La disposizione, unitamente a quello previsto dal successivo articolo 617-quinquies, è volta a tutelare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche, intendendosi per tali qualunque scambio di dati tra due o più sistemi informatici. Vi rientrano, quindi, gli scambi di *e-mail*, le *mailing list*, i *forum*, le *chat*, i *newsgroup*, ecc.

Si può parlare di intercettazione abusiva (fraudolenta) quando la comunicazione è riservata ad un determinato numero di destinatari: per le comunicazioni a carattere pubblico (ad esempio siti *web*) non è ipotizzabile alcuna riservatezza.

I reati si verificano quando si prende fraudolentemente cognizione del contenuto di un messaggio in corso di trasmissione, ovvero quando si impedisca o interrompa la comunicazione intercettata (comma 1), ovvero il contenuto della comunicazione venga divulgato al pubblico (comma 2).

I reati sono esclusi se c'è stata autorizzazione esplicita preventiva da parte dei soggetti che partecipano alla comunicazione e perseguibili a querela di parte. Se

ricorre una delle circostanze indicate al comma terzo, la perseguibilità è d'ufficio e la pena è aumentata.

Art. 617-quinquies del Codice penale – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato comune di pericolo, che si realizza quando vengano installate apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Dunque, il reato si consuma con la mera installazione delle apparecchiature, non occorrendo che si realizzi alcuno dei fatti per cui l'apparecchiatura è stata installata.

Il reato è escluso se c'è stata autorizzazione esplicita preventiva da parte dei soggetti che partecipano alla comunicazione. Se ricorre una delle circostanze indicate al comma terzo, la perseguibilità è d'ufficio e la pena è aumentata.

Art. 629 comma 3 del Codice penale - Estorsione

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Art. 1, comma 11, D.lg. 21 settembre 2019, n. 105 – Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività

ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Considerazioni specifiche

La regolazione degli aspetti operativi connessi all'attuazione del Perimetro è stata rimessa ad una serie di DPCM che devono ancora essere emanati. In ogni caso, si tratta di un reato difficilmente applicabile alla realtà aziendale, dal momento che la Società non appare rientrare tra i soggetti che forniscono funzioni essenziali allo Stato ovvero prestano un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, di cui all'art. 2 del DPCM 5 novembre 2020.

○ PROCESSI SENSIBILI

- Dotazione/utilizzo di *personal computer* aziendali;
- accesso ai sistemi interni/esterni (es. accesso al sistema contabile per la modifica di informazioni rilevanti per il bilancio, ecc.);
- dotazione di *personal computer* aziendali con possibilità di installazione di *software* e accesso alla rete Internet e intranet della Società;
- creazione *account* per accesso a sistemi informatici aziendali;
- abilitazione all'accesso, manutenzione e custodia della *password*;
- immissione/gestione/utilizzo dei dati aziendali, contabili e sensibili nei sistemi informatici aziendali;
- comunicazioni telematiche o informatiche dirette alla P.A. e, in generale, ad ogni autorità pubblica che intrattenga rapporti con la Società;
- comunicazioni telematiche od informatiche dirette a soggetti privati;
- predisposizione, modificazione, trasmissione, archiviazione e custodia di dati, informazioni o documenti riservati per via o su supporto telematico o informatico;
- scambio di corrispondenza interna via telematica;
- corrispondenza con l'esterno tramite posta elettronica;
- cancellazione dati inseriti da utenti non più nell'organico aziendale;
- manutenzione dei sistemi, dei terminali e dei PC dei dipendenti (interventi periodici e straordinari);
- programmazione di sistemi informatici personalizzati;
- adattamento/aggiornamento di sistemi informatici personalizzati;
- perdita dei dati e *backup* periodico dei dati;
- utilizzo/gestione telefoni cellulari, *tablet* e *notebook*;
- interruzioni nelle comunicazioni e nelle operazioni d'uso dei PC.

○ REGOLE DI CONDOTTA

La Società garantisce:

- a) il corretto impiego dei sistemi informatici, delle procedure e delle chiavi di accesso, nonché l'assenza di elementi ostativi dettati dalle norme della presente Parte;
- b) la formazione/informazione del personale;
- c) la professionalità ed affidabilità degli amministratori di sistema;
- d) il controllo costante degli interventi effettuati e del rispetto delle misure di sicurezza adottate dalla Società.

La Società vieta di:

1. utilizzare gli strumenti, i dati ed i sistemi informatici e telematici in modo da recare danno a terzi, in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o l'alterazione di dati o programmi informatici, anche a seguito dell'accesso abusivo, ovvero dell'intercettazione di comunicazioni;
2. detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico;
3. svolgere attività di danneggiamento, modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti pubblici o privati o comunque di pubblica utilità;
4. porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di protezione e sicurezza di dati personali e sistemi informatici.

Inoltre, la Società assicura che:

1. siano ricostruibili la formazione di dati, informazioni e documenti informatici (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
2. siano ricostruibili le autorizzazioni all'uso e le responsabilità in materia di codici di accesso, chiavi elettroniche, password e misure di sicurezza in genere;
3. siano effettuati i necessari controlli sull'integrità di dati, informazioni e documenti informatici;
4. sia vietata la divulgazione e l'appropriazione abusiva di codici di accesso, chiavi elettroniche, *password* e misure di sicurezza in genere;

○ PROTOCOLLI

Le modalità operative per la gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale sono regolamentate, oltre che dal Codice Etico, dai seguenti protocolli e/o procedure interne:

- Protocollo 1: Gare - stipula di contratti con enti pubblici mediante procedure ad evidenza pubblica o procedura negoziata
- Protocollo 3: Gestione di parcheggi e di aree di sosta su strada – stipula convenzioni con Pubbliche Amministrazioni e loro dipendenti
- Protocollo 4: Selezione, amministrazione e sviluppo del personale

- Protocollo 7: Gestione dei sistemi informatici; gestione adempimenti telematici; trasmissione dati su supporti informatici a enti pubblici
- Protocollo 10: Gestione del contenzioso, nomina dei consulenti esterni e coordinamento delle relative attività

PARTE SPECIALE
"C"
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
(ART. 24-TER, D.LGS. 231/2001) E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED
IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1, D. LGS. 231)

Art. 416, 6° comma, - Associazione per delinquere

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 601 - Tratta di persone.

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 12, co. 3 e 3-bis, D.lgs. 286/1998 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o

effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

Art. 416-bis del Codice penale – Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici e ventisei nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quanto i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche, di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Considerazioni specifiche

Per entrambi i reati si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale sui reati transnazionali, sebbene essi non appaiano configurabili relativamente alle attività svolte da SIPA (ad eccezione, semmai, del delitto di cui all'art. 12, comma 3-bis, D.lgs. 286/1998).

Art. 416-ter del Codice penale - Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Considerazioni specifiche

Vista l'attività della Società, si tratta di reato ben difficilmente configurabile in seno alla stessa.

Art. 630 del Codice penale - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Considerazioni specifiche

Si tratta di reato ben difficilmente configurabile in seno alla Società.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Considerazioni specifiche

Si tratta di reato ben difficilmente configurabile in seno alla Società, presupponendo, come è stato sottolineato dalla giurisprudenza, la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita.

Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste all'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 10.

Art. 513-bis del Codice penale - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Considerazioni specifiche

Si tratta di reato astrattamente configurabile nelle attività di gestione di parcheggi e di aree di sosta su strada, laddove la Società può astrattamente praticare attività di concorrenza con violenza o minaccia ai danni, ad esempio, di altri gestori di parcheggi.

- PROCESSI SENSIBILI
- commissione di un reato non previsto dal D.lgs. 231/2001 mediante lo strumento associativo;
- commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/2001 mediante lo strumento associativo.

In particolare, le aree maggiormente a rischio sono le seguenti:

- partecipazione da parte di uno o più dipendenti di SIPA ad una organizzazione criminosa facendone derivare un vantaggio per la Società, indipendentemente dalla commissione di reati specifici;
- stipula di contratti con enti pubblici mediante procedure ad evidenza pubblica o procedura negoziata;
- rinnovi di contratti e stipula contratti modificativi, integrativi, atti aggiuntivi rispetto a convenzioni, accordi stipulati con la Pubblica Amministrazione;
- approvvigionamento di beni e di servizi.
- reperimento di risorse finanziarie;
- assunzione di personale;
- stipulazione dei contratti con terzi;
- transazioni finanziarie;
- rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- gestione di parcheggi e di aree di sosta su strada – stipula convenzioni con pubbliche amministrazioni e loro dipendenti.

I reati di associazione a delinquere e contro il commercio, inoltre, si potrebbero configurare anche nei processi descritti nelle altre Parti Speciali, qualora sussistano gli elementi distintivi che configurano i reati in oggetto:

- la stabilità dell'accordo, ossia l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell'associazione. La stabilità del vincolo associativo dà al delitto in esame la tipica natura del reato permanente;
- l'esistenza di un programma di delinquenza volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti, con il pericolo permanente per l'ordine pubblico.

Sono pertanto coinvolte tutte le funzioni aziendali e, in particolare, i Consiglieri di amministrazione con deleghe operative e il Direttore Generale (in base a quanto emerge dalla matrice delle attività a rischio reato conservata negli archivi della Società).

○ REGOLE DI CONDOTTA

I destinatari del presente Modello sono tenuti ad osservare le seguenti regole di condotta:

- per quanto riguarda le attività con soggetti terzi, l'individuazione e la scelta dei fornitori avviene sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di assistenza, equità e correttezza, con preferenza di coloro (titolare di ditta individuale ovvero soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione o controllo dell'ente collettivo) che non risultino aver riportato sentenze (o decreti penali) di condanna definitive o di patteggiamento per i reati previsti nel D.lgs. 231/2001 o per illeciti amministrativi da essi dipendenti, né essere mai stati sottoposti a misure di prevenzione, al fine di evitare di intrattenere rapporti commerciali con soggetti di cui sia nota o sospetta l'appartenenza ad organizzazioni criminali o

- comunque operanti al di fuori della liceità o che non presentano o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza;
- segnalare alle autorità competenti le operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte;
 - con riferimento ai reati concernenti il traffico di migranti, la Società deve controllare la regolarità della documentazione presentata dai dipendenti e collaboratori da assumere, con particolare riferimento, ove stranieri, al possesso nel tempo di un regolare permesso di soggiorno;
 - i Destinatari del Modello devono agire in modo che:
 - a) siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - b) sia garantito, anche da parte dei collaboratori e dei terzi in genere che espletino servizi o producano beni per conto della Società, il rispetto della normativa vigente, sia nazionale che comunitaria, in materia di immigrazione e di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene al profilo della costituzione del rapporto lavorativo;
 - c) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle eventuali tariffe vigenti.

○ PROTOCOLLI

Le modalità operative per la gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale sono regolamentate, oltre che dal Codice Etico, dai seguenti protocolli e/o procedure interne:

- Protocollo 1: Gare - stipula di contratti con enti pubblici mediante procedure ad evidenza pubblica o procedura negoziata
- Protocollo 2: Emissione e gestione bandi di gara per affidare a terzi l'esecuzione di lavori, la realizzazione di parcheggi, opere e collaudi; esecuzione dei lavori, attività di stazione appaltante ex D.Lgs. 50/2017
- Protocollo 3: Gestione di parcheggi e di aree di sosta su strada – stipula convenzioni con Pubbliche Amministrazioni e loro dipendenti
- Protocollo 4: Selezione, amministrazione e sviluppo del personale
- Protocollo 5: Acquisto di beni e servizi; adempimenti connessi alla gestione di beni e servizi ed alla movimentazione, immagazzinamento e conservazione dei materiali
- Protocollo 6: Sponsorizzazioni, donazioni e promozioni
- Protocollo 8: Rapporti con Authorities e relazioni istituzionali
- Protocollo 12: Tenuta della contabilità, predisposizione dei bilanci, tenuta e conservazione dei registri obbligatori, comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge e/o per disposizioni di autorità di vigilanza
- Protocollo 14: Note spese.

PARTE SPECIALE
"D"
REATI SOCIETARI
(ART. 25-TER D.LGS. 231/2001)

A) REATI CHE ATTENGONO ALLA FALSITA' IN COMUNICAZIONI SOCIALI

Art. 2621 del Codice civile – False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis del Codice civile – Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter del Codice civile - Non punibilità per particolare tenuità

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del Codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Art. 2622 del Codice civile - False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali

dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, sono puniti con la reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 54 D. Lgs. n. 19/2023 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice penale.

Considerazioni specifiche

Il delitto di false comunicazioni sociali ha ad oggetto la tutela della trasparenza, veridicità e correttezza dell'informazione societaria (radicati, in definitiva, nel "risparmio" di cui all'art. 47 Cost.) nei confronti di una vasta platea di soggetti (soci, creditori, contraenti con la società) e, quale reato di pericolo concreto, richiede per la sua consumazione la *concreta idoneità ad indurre in errore i soci o il pubblico in ordine alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di una società o di un gruppo*, a prescindere dalla verifica di un effettivo danno patrimoniale o dal superamento di determinate soglie di punibilità.

Si tratta di un reato proprio, punibile anche a titolo di tentativo ex art. 56 c.p. (eventualmente rilevante anche ai sensi dell'art. 26, D.lgs. 231/2001), procedibile d'ufficio (salvo riguardi società che non superano i limiti indicati al comma 2 dell'art. 1, DR 267/1942 negli ambiti temporali ivi previsti, rispetto al quale viene richiesta la querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale), per la cui esclusione di punibilità a motivo della

particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis c.p.* viene valutata, in modo *prevalente*, l'entità dell'eventuale *danno* cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

Quanto alla condotta, essa può alternativamente articolarsi in forma attiva (esposizione) o passiva (omissione) e ha ad oggetto *fatti materiali rilevanti* (rispettivamente "non rispondenti al vero" e "*la cui comunicazione è imposta dalla legge*") come, ad esempio, ricavi "gonfiati" o costi effettivamente sostenuti ma sottaciuti.

Al riguardo - il lemma "fatti" va inteso non nel significato comune, ossia come evento del mondo fenomenico, quanto piuttosto nella sua accezione tecnica di *dato informativo* della realtà che i bilanci e le altre comunicazioni sociali sono destinati a proiettare verso l'esterno; così come l'uso dell'aggettivo "materiali" va inteso come sostanziale sinonimo di *essenziali* ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione *economica, patrimoniale o finanziaria della società e del risultato economico di esercizio ex art. 2423 c.c.*, in conformità al principio del *true and fair view*.

Il giudizio di "rilevanza" deve essere rapportato alla funzione informativa tipica delle comunicazioni sociali in modo tale che l'esposizione falsa o reticente sia *concretamente idonea ad indurre in errore i soci o il pubblico in ordine alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di una società o di un gruppo*.

Stando alla locuzione "*fatti materiali*" (nonché all'eliminazione dell'inciso "*ancorché oggetto di valutazione*" di cui alla previgente disciplina) a non rientrare nell'ambito di applicazione delle fattispecie sono le voci che presuppongono apprezzamenti puramente qualitativi, stime, giudizi, opinioni, pronostici, previsioni o valutazioni salvo risultino obiettivamente violati, nell'ambito del cd. "*modello di verità convenzionale*", criteri di valutazione normativamente predeterminati o comunque tecnicamente indiscussi, esibiti in una comunicazione sociale e con eccezione delle ipotesi in cui, poggiando il procedimento valutativo o anche la stima contabile su dati insussistenti, la stessa associazione (o la mancata associazione) di un valore si traduca in un'affermazione mendace di esistenza (o di inesistenza) di un fatto materiale (come ad esempio in caso di crediti lasciati a bilancio pur in presenza di un debitore fallito, mancata svalutazione di una partecipazione nonostante l'intervenuto fallimento della società controllata, ricavi gonfiati, costi effettivamente sostenuti ma sottaciuti, esposizione di conti correnti inesistenti o di rapporti commerciali indicati in fatture emesse per operazioni inesistenti, stima di un bene invero estromesso dal processo produttivo o di una rimanenza di magazzino andata persa o distrutta o comunque non più utilizzabile, ovvero omessa indicazione di un debito derivante da un contenzioso ormai definitivamente perduto); o anche nei casi di cd. "difformità tra prescelto e dichiarato", in cui si affermi, nel bilancio o nella nota integrativa, di aver utilizzato nel giudizio contabile metodi di stima diversi da quelli effettivamente applicati (come, ad esempio, si dichiara di aver fatto ricorso, in sede di valorizzazione di movimenti di magazzino, al criterio del costo effettivo mentre in realtà i dati iscritti a bilancio sono stati elaborati con metodologia LIFO ovvero si asserisca che le immobilizzazioni rappresentate da partecipazioni in società controllate sono state iscritte al costo di acquisto *ex art. 2426 n. 1 c.c.* laddove, invece, sono state

valutate ai sensi dell'art. 2426 n. 4 c.c. facendo riferimento all'importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle medesime società).

In particolare "*sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni*".

L'idoneità decettiva va valutata, invece, in "concreto" rispetto alle scelte dei destinatari della comunicazione, se ed in quanto connesse all'apprezzamento circa la situazione della società sotto il profilo economico, patrimoniale o finanziario da parte di qualsiasi soggetto interessato a conoscerne in modo completo e veritiero (ancorché non necessariamente dotato, quale "investitore ragionevole" ex art. 181, comma 4, D.lgs. 58/1998 nel caso di società quotate, delle conoscenze specialistiche strettamente necessarie per una lettura efficace del bilancio e per la comprensione delle principali norme di riferimento, giuridiche e tecniche).

Sotto il profilo soggettivo, il delitto si caratterizza da un dolo *intenzionale* o quantomeno *diretto*, relativamente alla condotta di esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero di omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge - come dimostra l'uso dell'avverbio *consapevolmente* che, in linea di principio, esclude l'imputazione a titolo di dolo eventuale, sia pur in presenza dei cd. "segnali di allarme" e da dolo *specifico*, quanto al fine di conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto.

Quanto alle ipotesi autonome di *lieve entità* (art. 2621-bis c.c.) o *particolare tenuità del fatto* (2621-ter c.c.), si tratta di nozioni che necessariamente rinviano al reato nel suo complesso, incluse - come si evince dagli stessi riferimenti di cui alle citate disposizioni - natura e dimensioni della società, modalità o effetti della condotta, entità del danno arrecato a società, soci o creditori nonché, più in generale, i profili concernenti la colpevolezza dell'agente.). In particolare, ferma l'applicabilità dei criteri generali posti dall'art. 131-bis c.p.p. (ad esempio: modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, non abitualità della condotta), l'art. 2621-ter c.c. stabilisce la prevalenza *del criterio relativo all'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis c.c.*

Le pene risultano distinte a seconda che si tratti di società non quotate (art. 2621 c.c.), quotate (art. 2622 c.c.) o ad esse assimilate (in quanto richiedenti l'ammissione alla quotazione o i cui titoli sono negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione italiani, controllanti società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione europea ovvero facenti appello al pubblico risparmio o gestori dello stesso ovvero ex art. 2622, comma 2, nn. 1, 2, 3 e 4, c.c.) oppure si tratti di fatti di "lieve entità" tenuto conto della natura, delle dimensioni, delle modalità o degli effetti della condotta o, comunque, riguardanti società che non superano i limiti indicati al comma 2 dell'art. 1, RD 267/1942 (art. 2621-bis c.c.).

Conseguentemente, le sanzioni pecuniarie stabilite per l'ente vengono determinate, in scala di gravità, da cento a duecento quote, da duecento a quattrocento quote ovvero da quattrocento a seicento quote, rispettivamente in relazione ai delitti di cui agli artt. 2621-*bis*, 2621 e 2622 c.c.

Con riferimento alle possibili modalità di commissione dei diversi delitti di falso in bilancio nell'ambito di SIPA, va premesso che la redazione del bilancio coinvolge diverse funzioni aziendali e non solo il settore amministrativo, il quale detiene i saldi contabili di fine anno. Ove, tuttavia, le falsità riguardino dati internamente trasmessi all'amministrazione, il falso in bilancio potrà dirsi consumato solo se tali falsità siano *consapevolmente* condivise dai soggetti tassativamente indicati all'art. 2621 c.c.

B) REATI CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

B.1. – Impedito controllo

Art. 2625 del Codice civile

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Considerazioni specifiche

Solo la fattispecie prevista dal secondo comma può comportare una responsabilità ai sensi del Decreto. Infatti, nel caso previsto dal primo comma la condotta, seppur sostanzialmente identica, non integra reato, essendo prevista soltanto una sanzione amministrativa. Si ribadisce, ancora una volta, che il fatto deve essere realizzato *nell'interesse* della Società.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico e si sostanzia in qualsiasi comportamento commissivo od omissivo, con il quale si impedisca il controllo da parte dei soci o della società di revisione.

Nel caso di SIPA, per quanto concerne tale reato "proprio", sono "a rischio" le condotte che i membri del CdA tengano in relazione allo svolgimento delle attività di controllo attribuite dalla legge ai soci o ad altri organi societari, e le condotte tenute in relazione ai controlli previsti dal Modello, che siano idonee ad ostacolare tali attività.

Sono invece escluse le condotte che incidono sui responsabili della revisione, la cui disciplina rientra nell'art. 29 D.lgs. 39/2010.

In tale ambito, si configurano come attività "a rischio":

- registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa;
- trasmissione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni sull'attività sociale, nonché le operazioni di gestione delle informazioni di impresa.

B.2. – Illecita influenza sull'assemblea

Art. 2636 del Codice civile

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Considerazioni specifiche

Il reato di illecita influenza sull'assemblea, che può essere commesso da chiunque, è difficilmente ipotizzabile in relazione al Decreto, in quanto tende a procurare profitto per il soggetto agente e non è commesso *nell'interesse* della Società. In ogni caso, anche per tale fattispecie di reato è utile adottare tutte le misure illustrate al punto precedente, visto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 cpv. D.lgs. 231/2001, l'ente non risponde solo se le persone indicate al comma 1 [del medesimo articolo] hanno agito «*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*» e non anche nel caso in cui essi abbiano agito anche nell'interesse, sia pur minoritario e marginale, della Società (potendo, semmai, in tale ipotesi applicarsi solo la riduzione della sanzione pecuniaria ex art. 12, comma 1, lett. a), D.lgs. 231/2001).

C) REATI CHE INCIDONO SULLA FORMAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Art. 2626 del Codice civile - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 del Codice civile - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 del Codice civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del

capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 del Codice civile - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2632 del Codice civile - Formazione fittizia del capitale sociale

Gli amministratori ed i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 del Codice civile - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Considerazioni specifiche

Il bene giuridico oggetto di tutela, nelle fattispecie sopra menzionate, è costituito dalla integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, fatti salvi gli artt. 2629, 2632 e 2633 c.c., che sono posti a presidio dei diritti patrimoniali dei creditori. Si tratta di reati "propri" che possono essere commessi solo dagli amministratori, nonché dal liquidatore (per quanto concerne il delitto di cui all'art. 2633 c.c.), fermo restando che gli stessi possono incaricare un terzo di porre in essere la condotta di cui alla norma.

In relazione alle procedure atte ad impedire la commissione delle presenti figure di reato è utile adottare tutte le misure già illustrate in relazione all'impedito controllo, ferma restando la necessità di procedure autorizzative per acquisti di azioni proprie, nonché procedure chiare ed esaustive che disciplinino le

operazioni di distribuzione degli utili, aumento e riduzione del capitale, fusione e scissione societaria e, in sede di liquidazione, le operazioni di ripartizione dei beni sociali.

D) REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

Art. 2635 del Codice civile – Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-bis del Codice civile - Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per

interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Considerazioni specifiche

Si tratta di reati "propri" (di *amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori* di società o enti privati o anche di *soggetti che ivi esercitano funzioni direttive diverse proprie di quei soggetti* ovvero, nel caso dell'art. 2635 c.c., di quanti risultino comunque *sottoposti alla direzione o vigilanza* dei primi).

Quanto alla struttura, nel caso dell'art. 2635 c.c. si ha un "concorso necessario bilaterale" in cui vengono puniti sia i corrotti (primo e secondo comma) che i corruttori (terzo comma): si punisce, infatti, sia la corruzione "passiva", "propria" e "antecedente" dei primi, i quali consapevolmente (sia pur per interposta persona) ricevono o si fanno promettere denaro o altra utilità non dovuta in violazione di obblighi inerenti al loro ufficio, sia la corruzione "attiva" di chi altrettanto consapevolmente (sia pur per interposta persona) offre, promette o dà denaro o altra utilità.

Il compimento o l'omissione di atti da parte dei soggetti qualificati possono consistere in qualsiasi manifestazione della funzione da essi ricoperta nell'ambito di società o enti privati.

Le pene sono raddoppiate in caso di fatti compiuti nell'ambito di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o, comunque, diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

La responsabilità dell'ente ex art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis), D.lgs. 231/2001 è prevista nella sola ipotesi del terzo comma dell'art. 2635 c.c., stante l'incompatibilità logica tra la condotta del corrotto (di cui al primo o secondo comma) e l'interesse della società o ente privato.

Mentre il corruttore (di cui al terzo comma) potrebbe agire (anche o soltanto) nell'interesse della società o ente privato nel quale rivesta la posizione di "apicale" o di "sottoposto" (ai sensi dell'art. 5, comma 1, rispettivamente lett. a) e b), d D.lgs. 231/2001): si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al caso di chi offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuta all'amministratore o direttore generale di una società, concorrente di quella cui lui stesso appartiene, per ottenere la divulgazione di un segreto industriale o commerciale ovvero di altri dati riservati (relativi, ad esempio, all'offerta formulata per una gara d'appalto) e utilizzarlo, poi, in danno di quella e a vantaggio della propria.

Quanto al reato di cui all'art. 2635 bis c.c., specularmente si punisce, nei medesimi casi di cui all'art. 2635 c.c. ma con pena ridotta di un terzo, chiunque (sia pur per interposta persona) *offre o promette* denaro o altra utilità *qualora la promessa o l'offerta non sia accettata* ovvero *sollecita* la predetta promessa o offerta, *qualora la sollecitazione non sia accettata*.

Anche in tal caso, la responsabilità dell'ente ex art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis), D.lgs. 231/2001 è prevista nella sola ipotesi del primo comma dell'art. 2635-bis c.c. stante l'incompatibilità logica tra l'ipotesi del secondo comma e l'interesse della società o ente privato.

E) REATI CHE ATTENGONO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA

Art. 2638 del Codice civile – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

F) REATI CHE ATTENGONO ALLA TUTELA DEL MERCATO

Art. 2637 del Codice civile – Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Per quanto riguarda i reati indicati sub E) e F), si ritiene che, rispetto a SIPA, ai fini del presente Modello il rischio di realizzazione sia insussistente o comunque trascurabile.

○ PROCESSI SENSIBILI

Le attività a rischio (Processi Sensibili) sono quelle collegate agli adempimenti relativi alla redazione del bilancio, alla gestione degli organi sociali e alle relative comunicazioni e, in particolare:

- gestione della contabilità generale e formazione del bilancio;
- gestione degli adempimenti in materia societaria;
- approvvigionamento di beni e servizi;
- selezione, assunzione e valutazione del personale;
- gestione della tesoreria e rimborsi spese;
- assegnazione e gestione di consulenze e incarichi professionali;
- stipula di contratti con enti pubblici mediante procedure ad evidenza pubblica o procedura negoziata;
- negoziazione di rinnovi di contratti e degli atti aggiuntivi; scelta delle modalità di aggiudicazione.

L'analisi del rischio di commissione dei predetti reati e una più approfondita indicazione delle strutture potenzialmente coinvolte è contenuta nella Matrice delle Attività a rischio - Reato ex D.lgs. 231/2001 contenuta nell'archivio della Società.

○ REGOLE DI CONDOTTA

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a:

- promuovere l'osservanza, l'accuratezza, la chiarezza e la completezza delle informazioni fornite, unitamente all'obbligo di segnalazione di eventuali conflitti di interesse;
- assicurare la formazione di tutti i responsabili di funzione e del personale che gestisce la redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- programmare le scadenze per l'espletamento delle varie fasi necessarie alla redazione delle scritture sociali e per la comunicazione ai vertici aziendali delle informazioni e dei dati rilevanti;
- prevedere l'obbligo, per chiunque fornisca dati e informazioni relativi al bilancio o ad altre comunicazioni sociali, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse;
- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;

- garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumto alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;
- nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli;
- mettere la bozza di bilancio tempestivamente a disposizione dell'OdV, ove richiesto.

- PROTOCOLLI

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente Parte Speciale sono regolamentate, oltre che dal Codice Etico, dai seguenti protocolli e/o procedure interne:

- Protocollo 1: Gare - stipula di contratti con enti pubblici mediante procedure ad evidenza pubblica o procedura negoziata
- Protocollo 3: Gestione di parcheggi e di aree di sosta su strada – stipula convenzioni con Pubbliche Amministrazioni e loro dipendenti (da modificare in base a come rinominato nel Modello)
- Protocollo 4: Selezione, amministrazione e sviluppo del personale
- Protocollo 5: Acquisto di beni e servizi; adempimenti connessi alla gestione di beni e servizi ed alla movimentazione, immagazzinamento e conservazione dei materiali
- Protocollo 6: Sponsorizzazioni, donazioni e promozioni
- Protocollo 9: Gestione delle risorse finanziarie; gestione dei flussi monetari e finanziari; gestione della tesoreria; gestione degli acquisti di beni e servizi
- Protocollo 10: Gestione del contenzioso, nomina dei consulenti esterni e coordinamento delle relative attività
- Protocollo 11: Gestione degli adempimenti tributari e fiscali, contenzioso fiscale e rapporti con l'amministrazione finanziaria
- Protocollo 12: Tenuta della contabilità, predisposizione dei bilanci, tenuta e conservazione dei registri obbligatori, comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge e/o per disposizioni di autorità di vigilanza
- Protocollo 13: Gestione delle incombenze societarie; operazioni sul capitale e operazioni su azioni e quote; gestione segreteria societaria, rapporti con collegio sindacale, società di revisione e altri organi societari

PARTE SPECIALE
"E"
DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME
ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA
SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231/2001)

Art. 25-septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Per completezza, si riportano di seguito, per quanto d'interesse, le ipotesi di delitto di cui alla sopra menzionata disposizione:

Art. 589 del Codice penale - Omicidio colposo

[omissis]

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[omissis]

Art. 590 Codice penale - Lesioni personali colpose

[omissis]

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 ad euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

[omissis]

Tali reati assumono rilevanza ai fini del Decreto e, quindi, del presente Modello, laddove commessi *"nell'interesse o a vantaggio"* della Società (ex art. 5 comma 1 D.lgs. 231/2001) in relazione al *risparmio di tempi e costi connessi all'implementazione delle misure a salvaguardia dell'igiene e della salute sul lavoro* (come, ad esempio la formazione dei lavoratori). In particolare, l'"interesse" (da valutarsi *ex ante*) consiste nella *«tensione finalistica verso un risparmio d'impresa»* o anche *«un incremento di produttività»* mentre il "vantaggio" (da valutarsi *ex post*) nell'*«oggettivo e consapevole conseguimento delle predette situazioni vantaggiose, quali conseguenze della singola violazione colposa»*, la quale deve essere *«frutto di esplicite deliberazioni»* e non di *«semplice negligenza»* sotto forma di mera sottovalutazione dei rischi, inadeguata considerazione delle misure preventive o anche di violazione, in via episodica e in ambito locale decentrato, di procedure operative vigenti o sistemi di sicurezza esistenti nel contesto aziendale idonei a prevenire l'evento.

Considerazioni specifiche

Ai fini della presente parte speciale del modello organizzativo assume fondamentale importanza quanto stabilito nell'art. 30, D.lgs. n. 81/2008, secondo cui il *Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.lgs. 231/2001, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla sicurezza e, in particolare:*

- a) *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) *alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure.*

Per effetto del richiamo contenuto nell'art. 30, comma 1, D.lgs. 81/2008, gli obblighi previsti dalla normativa antinfortunistica vigente costituiscono ulteriori parametri di idoneità del Modello organizzativo della Società piuttosto che il loro legale contenuto necessario.

Al riguardo, anche sulla base del livello di rischio che caratterizza la Società:

- a) l'integrazione del presente Modello si attua mediante i richiami alla normativa prevenzionistica, assicurando il rispetto di quanto previsto dall'art. 30, commi da

1 a 4;

b) la mappatura dei rischi infortunistici coincide con la "Valutazione dei rischi" già formalizzata nell'apposito documento adottato dalla Società (come tempo per tempo aggiornato).

○ PROCESSI SENSIBILI

Le attività a rischio (Processi Sensibili) sono quelle coinvolte nei processi legati all'implementazione delle misure necessarie alla tutela del lavoratore sul luogo di lavoro e, in particolare:

- ogni attività che implica la presenza fisica di personale (siano essi lavoratori subordinati, autonomi, prestatori di contratti d'appalto o di somministrazione) nei luoghi di lavoro riconducibili alla Società, in quanto avente la relativa disponibilità;
- predisposizione dei contratti di appalto, sub-appalto e somministrazione;
- predisposizione della documentazione prevista dalla legge in materia antinfortunistica e di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- impiego e gestione del personale;
- organizzazione e manutenzione dei luoghi di lavoro;
- selezione di fornitori, consulenti e appaltatori;
- per quanto riguarda, specificamente, il rischio di cd. **infortuni in itinere**, il percorso "normale" (ossia il più breve e diretto) andata e ritorno del personale dal luogo di abitazione a quello di lavoro (o di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale) ovvero trasferte effettuate dal personale con mezzi aziendali, a noleggio con o senza conducente o anche propri (ove mezzi pubblici manchino o, comunque, non consentano la puntuale presenza sul luogo di lavoro ovvero appaiano eccessivamente disagiati o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore) nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, sempre che:
 - non vengano effettuate deviazioni o interruzioni indipendenti da obiettive comprovate ed essenziali esigenze di lavoro o da una direttiva specifica dell'azienda;
 - l'infortunio sia dovuto a cause di forza maggiore ovvero all'abuso di alcolici e psicofarmaci, all'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, alla mancanza della prescritta abilitazione di guida o alla violazione del codice della strada da parte del conducente;
 - l'infortunio sia dovuto ad una causa violenta strettamente inerente all'attività di servizio o almeno occasionata dall'esercizio di un'attività di lavoro (purché, in quest'ultimo caso, il collegamento con l'occasione di lavoro non sia "marginale" ovvero basato esclusivamente su una semplice coincidenza di tempo e luogo).

Sono coinvolte le seguenti strutture aziendali:

- Consiglio di Amministrazione (in quanto organo di "alta vigilanza" tenuto ad un controllo sulla strutturazione/organizzazione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro)
- Consigliere di Amministrazione in qualità di Datore di lavoro ex art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2008, quale responsabile dell'organizzazione in quanto titolare dei relativi poteri decisionali e di spesa (in virtù di apposita delibera del CdA);
- Delegato/i di funzioni, come da atto ex art. 16 d.lgs. 81/2008;
- RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (esterno);
- RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (ex art. 2, comma 1, lett. i) e 47- 49, D.lgs. 81/2008);
- MC – medico competente cui sono affidate le seguenti di sorveglianza sanitaria ex art. 25, D.lgs. 81/2008;
- incaricati per la prevenzione incendi ex art. 46, d.lgs. 81/2008; addetti alla sicurezza di piano; addetti alla sorveglianza; squadre di pronto intervento; incaricati e coordinatori di primo soccorso; responsabili dell'emergenza (così come individuate nel D.V.R. adottato dalla Società);
- lavoratori che, ai sensi dell'art. 20, D.lgs. 81/2008, oltre a prendersi cura della salute e sicurezza personale e di quella di coloro su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni od omissioni conformemente alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro, sono tenuti, in particolare, a: contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; partecipare ai programmi di (in)formazione; sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

○ REGOLE DI CONDOTTA

I destinatari del Modello sono tenuti a:

1. osservare i criteri di massima trasparenza e correttezza nell'instaurazione di qualsiasi rapporto con tutte le autorità di vigilanza nella materia *de qua* (quali, ad esempio, ASL territorialmente competenti, Ispettorati del lavoro, Direzioni Provinciali del Lavoro, Vigili del Fuoco, Istituti previdenziali, ecc.);
2. selezionare fornitori, consulenti e appaltatori sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di assistenza, equità e correttezza;
3. verificare periodicamente qualità, sicurezza ed affidabilità del prodotto e/o servizio reso dal fornitore;

4. conservare nella sede aziendale tutti i documenti riguardanti la materia della sicurezza e salute dei lavoratori e l'igiene dei luoghi di lavoro;
5. individuare, nominare e designare Datore di Lavoro, Dirigenti e soggetti eventualmente delegati, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed eventuali Addetti;
6. verificare continuamente la conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti generali di sicurezza previsti dalla normativa applicabile (come tempo per tempo vigente);
7. documentare i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;
8. diffondere a tutti i lavoratori o, per quanto di loro spettanza, ai collaboratori, nonché far rispettare mediante l'esercizio di adeguati poteri di controllo e disciplinari, specifiche norme e procedure in materia di pronto soccorso, prevenzione sanitaria, prevenzione incendi e situazioni di emergenza;
9. promuovere e garantire, specie mediante speciali e periodici flussi informativi, il coordinamento tra tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo e a qualunque livello, esercitino attività a rischio o a tutela della sicurezza, indipendentemente dal loro inquadramento aziendale e dalla loro appartenenza o sottoposizione gerarchico-funzionale;
10. tenere riunioni periodiche (almeno una volta l'anno) con la partecipazione di tutti i soggetti che svolgono funzioni di sicurezza, nonché compilare e conservare - eventualmente per via informatica ed anche solo in forma riassuntiva - i verbali delle predette riunioni aventi ad oggetto, tra l'altro: l'esame e l'eventuale aggiornamento del D.V.R., l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i programmi di formazione e informazione;
11. nella selezione delle attrezzature da lavoro, conformarsi alle prescrizioni dettate dalle norme di legge o di buona tecnica per assicurare il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza, igiene e salute sul lavoro e tenere sempre conto del grado di evoluzione tecnologica.

○ PROTOCOLLI

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente Parte Speciale (inclusa la gestione della documentazione rilevante) sono regolamentate, oltre che dal Codice Etico, dai seguenti protocolli e/o procedure interne e/o Istruzioni operative:

- Protocollo acquisto di beni e servizi; Adempimenti connessi alla gestione di beni e servizi ed alla movimentazione, immagazzinamento e conservazione dei materiali;
- Protocollo Adempimenti connessi al rispetto della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Protocollo Adempimenti connessi al rispetto dell'ambiente.
- Procedura Gestione operativa Prevenzione e Protezione e Sorveglianza Sanitaria;

- Procedura Gestione Ambientale;
- Istruzione Operativa Gestione Inondazione;
- Procedura Gestione Eventi Eccezionali;
- Procedura Manutenzione;
- Procedura Aggiornamenti Normativi;
- Istruzione Operativa Trattamento acqua saponata;
- Istruzione Operativa Gestione Cassette di Primo Soccorso;
- Istruzione Operativa Trattamento di Oli e Combustibili;
- Istruzione Operativa Gestione Emergenza Uffici Sede;
- Istruzione operativa Toner e accessori fotocopiatrici.

In particolare, rispetto agli obblighi di cui all'art. 30 del D.lgs. 81/2008, SIPA procede come indicato nella tabella che segue:

Obblighi ex art. 30 del D.lgs. 81	Procedure o istruzioni adottate
(a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici	Sopralluoghi annuali
(b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti	Predisposizione del Documento di Valutazione del Rischio (contenente i criteri adottati per la valutazione dei rischi e definizione di una tabella del rischio ove il rischio stimato è determinato da due fattori: la probabilità che il rischio diventi un danno e l'entità del danno che potrebbe verificarsi). Identificazione delle misure di prevenzione e protezione associate a ciascuna tipologia di rischio ed alla sua probabilità/entità.

Obblighi ex art. 30 del D.lgs. 81	Procedure o istruzioni adottate
<p>(c) obblighi relativi all'attività di natura organizzativa, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ emergenze, primo soccorso, ➤ gestione degli appalti ➤ riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 	<p>Nomine interne addetti sicurezza ed emergenze/primo soccorso, responsabili della sicurezza e medico competente; SIPA verifica periodicamente l'idoneità tecnica professionale delle ditte esterne appaltatrici e provvede alla predisposizione dei documenti di valutazione dei rischi da interferenze. Adesione al sistema del rappresentante di territoriale per la sicurezza.</p>
<p>(d) obblighi relativi all'attività di sorveglianza sanitaria</p>	<p>Adozione di un Protocollo Sanitario con previsione di accertamenti sanitari periodici cui sottoporre tutti i dipendenti.</p>
<p>(e) obblighi relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori</p>	<p>Tutti i dipendenti ricevono adeguata informazione circa rischi, misure di prevenzione e procedure adottate in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di fumo - Rischio elettrico - Rischio di incendio - Pronto soccorso aziendale - Attrezzature di lavoro - Movimentazione manuale carichi e posture incongrue - Lavoro al videoterminale - Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali e ionizzanti, microclima) - Agenti chimici - Stress lavoro-correlato - Lavoro in gravidanza - Dispositivi Protezione Individuale

Obblighi ex art. 30 del D.lgs. 81	Procedure o istruzioni adottate
(f) obblighi relativi alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori	Per ogni categoria di rischio sono individuate le misure volte a mantenere e migliorare i livelli di sicurezza all'interno dell'azienda, con specifica della periodicità e dei soggetti che provvedono alla relativa attuazione. In particolare, i dipendenti sono soggetti a periodiche visite mediche.
(g) obblighi relativi alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie (h) obblighi relativi alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate	Acquisizione delle certificazioni obbligatorie per legge. Sopralluoghi periodici negli ambienti di lavoro volti a verificare quanto segue: stato dei locali, servizi igienici, ricambi d'aria, macchine e attrezzature, DPI, modalità di lavoro, aspetti organizzativi e presidi sanitari di primo soccorso.

Con specifico riferimento al sistema di controllo di cui all'art. 30, comma 4, D.lgs. 81/2008 la Società ha adottato e si impegna a diffondere ed efficacemente attuare il sistema disciplinare previsto nella Parte Generale del Modello, anche in relazione alle violazioni e sanzioni in materia di prevenzione infortuni e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La Società attua un sistema di controllo a più livelli (controllo "specifico" su singole attività, comprese quelle svolte nei cantieri esterni; controllo "generale" sulla funzionalità del Modello), rispettivamente corrispondenti:

I.al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, competente ad elaborare sistemi di controllo delle misure adottate;

II.al CdA e all'OdV, specificamente deputato al controllo sull'attuazione del presente Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, nonché al riesame e all'eventuale modifica del Modello, ove siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico ai sensi dell'art. 30, comma 4, d.lgs. 81/2008.

A tale fine:

- a) all'OdV è trasmessa con cadenza periodica una relazione, a cura del datore di lavoro e/o dell'RSPP, contenente la descrizione analitica di tutti problemi eventualmente emersi in materia di sicurezza sul lavoro e dei corrispondenti interventi effettuati evidenziando, altresì, la necessità di disporre eventuali interventi strutturali o di straordinaria amministrazione;

- b) l'OdV effettua un monitoraggio periodico sull'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte del datore di lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del medico competente, del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza e di qualsiasi altro soggetto avente incarichi rilevanti in materia di sicurezza sul lavoro (di primo soccorso, di emergenza, etc.): il tipo e le modalità dei controlli effettuati, i riscontri ottenuti ed eventuali osservazioni in merito vengono documentati nella relazione annuale inviata al CdA e al Collegio sindacale;
- c) nel caso in cui, in qualsiasi modo, il CdA venga a conoscenza di gravi, significative o reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte del datore di lavoro:
 - i. interviene provvedendo direttamente, ove sussista un pericolo di infortuni o malattie professionali;
 - ii. applica nei confronti del datore di lavoro adeguate sanzioni disciplinari, secondo le regole previste nella parte generale del presente Modello.
- d) nel caso in cui tali violazioni siano direttamente ascrivibili al CdA, in qualità di organo di "alta vigilanza", l'assemblea adotta adeguate sanzioni disciplinari secondo le regole previste nella parte generale del presente Modello;
- e) ogni mutamento nell'organizzazione o nelle attività a rischio di infortuni deve essere comunicato al CdA il quale, ove necessario - sentiti eventualmente i soggetti inclusi nell'organigramma della sicurezza - provvede ad effettuare il riesame e la modifica del presente modello organizzativo, anche su iniziativa dell'OdV.

Con specifico riferimento ai cd. *infortuni in itinere*, pur essendone limitata la rilevanza ai sensi dell'art. 25-septies D.lgs. 231/2001, oltre che alla sussistenza delle condizioni sopra descritte, alla verifica di eventi mortali o lesivi (gravi o gravissimi) e soprattutto ad una violazione di norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro dovuta ad una *consapevole scelta di risparmio dei costi aziendali* e non a semplice negligenza, imprudenza:

1. selezionare eventuali fornitori per servizi di noleggio di vetture (con o senza conducenti) sulla base di criteri di elevata professionalità ed esperienza nel settore, a partire dalle società di fama internazionale;
2. monitorare periodicamente l'idoneità psico-fisica del personale dipendente alla guida di vetture (aziendali o proprie) per ragioni di servizio, ufficio o lavoro;
3. garantire, anche per il tramite delle società di *leasing*, la puntuale osservanza degli obblighi di controllo, revisione e manutenzione periodica delle vetture aziendali, secondo i migliori *standard* internazionalmente riconosciuti;
4. farsi rilasciare, in sede di contratto ovvero in atto successivo, una dichiarazione, secondo apposita/o clausola/modulo predisposta/o dalla Società, dal personale dipendente - il quale periodicamente utilizzi vetture proprie per i normali spostamenti da e per il luogo di lavoro ovvero per trasferte, sia pur occasionali, connesse, in modo non marginale, a mansioni di lavoro - circa l'attuale possesso di patente di guida valida, nonché il puntuale periodico adempimento, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, degli obblighi di controllo, revisione e manutenzione della vettura secondo i migliori *standard*

internazionalmente riconosciuti, impegnandosi altrimenti a non utilizzarla per esigenze di lavoro e a darne immediata comunicazione alla Società;

5. richiamare il personale dipendente alla guida di vetture (aziendali e non) per esigenze di lavoro al puntuale rispetto delle regole in tema di circolazione stradale (come tempo per tempo vigenti), pena la possibile applicazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello.

PARTE SPECIALE

"F"

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES, D.LGS. 231/2001)

Art. 648 del Codice penale – Ricettazione

"Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due od otto annui e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Considerazioni specifiche

L'interesse tutelato dalla norma in esame è l'incriminazione di traffici che abbiano per oggetto le cose provenienti da delitto o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Presupposto della ricettazione è l'esistenza di un delitto anteriore, ma non è necessario che tale delitto sia giudizialmente accertato. Scopo della previsione è quella di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale e, in via mediata, di evitare la commissione di quest'ultimo, imponendo limiti alla circolazione dei beni provenienti dal reato stesso.

La ricettazione è un reato comune, vale a dire può essere commesso da chiunque eccetto da chi ha posto in essere il reato presupposto, e di danno, in quanto richiede l'offesa del bene protetto.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto tipico, vi è l'ulteriore scopo di procurare a sé o ad altri un profitto. Peraltro, va segnalato che il delitto di ricettazione può configurarsi anche nel caso in cui il soggetto agente sia in *dolo eventuale*, ovvero non sia consapevole della provenienza illecita del denaro, ma se ne rappresenti anche solo la concreta possibilità accettandone il rischio.

Art. 648-bis del Codice penale – Riciclaggio

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Considerazioni specifiche

La norma in esame presenta un'oggettività giuridica complessa: oltre alla tutela di interessi di natura patrimoniale, il delitto è posto a tutela dell'ordine economico in relazione ai turbamenti che l'attività di riciclaggio può generare quanto alla libertà e correttezza del mercato.

Scopo della disposizione è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione "ripuliti" e dunque investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma si propone anche l'obiettivo di scoraggiare la commissione del reato principale, ostacolando la possibilità di sfruttarne i proventi.

Si tratta di un reato a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, il cui presupposto può essere costituito anche dal reato di cui all'art. 416-bis c.p. idoneo a produrre proventi illeciti rientrando nei relativi scopi anche quello di trarre vantaggi e profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere attività di riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita o anche solo nella rappresentazione della concreta possibilità della provenienza delittuosa della cosa.

L'ignoranza circa la provenienza degli stessi esclude il dolo e, dunque, il reato, mentre continua a sussistere la punibilità a titolo di dolo eventuale in caso di dubbio circa la fonte dei beni o delle altre utilità.

Il reato si consuma nel momento in cui è compiuta la sostituzione o il trasferimento o l'operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro o dei beni o di altre utilità, ancorché non professionalmente o mediante dissimulazione, purché essa, sia pur senza impedirlo in via definitiva, sia tale da rendere più difficile, con qualsiasi espediente, l'accertamento della provenienza delittuosa della cosa.

Art. 648-ter del Codice penale – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Considerazioni specifiche

Si tratta di una fattispecie a forma libera che si differenzia dall'ipotesi di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) poiché, mentre quest'ultimo reato prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite, la figura in esame punisce l'impiego, anche mediante condotte svolte non professionalmente o connotate da dissimulazione in attività economiche o finanziarie delle stesse, intendendosi queste ultime sulla base di quanto desumibile dalle corrispondenti nozioni civilistiche di cui agli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c.

Anche in questo caso, il presupposto può essere costituito dal reato di cui all'art. 416-bis c.p. idoneo a produrre proventi illeciti rientrando nei relativi scopi anche quello di trarre vantaggi e profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso.

Si ritiene che per "impiegare" debba intendersi "investire": dunque, si fa riferimento ad un utilizzo a fini di profitto.

Vengono punite, in sostanza, anche quelle attività mediate che non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da taluni illeciti, ma che comunque consentono l'occultamento dei capitali illeciti e l'arricchimento delle associazioni criminali, colpendo una serie di attività di investimento solo apparentemente legali (quali ad esempio, attività di arricchimento derivante da appalti, concessioni, commercio, attività di gioco o scommesse, ecc.).

La differenza coi delitti di ricettazione o riciclaggio consiste, essenzialmente, nel fatto che tale delitto ha per oggetto proventi normalmente già "ripuliti") ma si ritiene, che esso assorba invece i primi, ogniqualvolta il soggetto agisca in un contesto unitario caratterizzato sin dall'origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate.

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico.

Art. 648-ter1 del Codice penale – Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla

commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato proprio applicabile nei confronti di chi, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto o una contravvenzione, ne impieghi, sostituisca o trasferisca i relativi profitti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative che ne ostacolino concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa e non si esauriscano nella mera utilizzazione o godimento personale.

Quanto allo sfondo di tutela, l'autoriciclaggio presenta natura "plurioffensiva", quantomeno nella forma del pericolo concreto, rispetto ai beni del patrimonio e/o della corretta amministrazione della giustizia nonché del mercato e della libera concorrenza, concretamente pregiudicati dall'immissione nel circuito economico legale di capitali illecitamente acquisiti.

Quanto alla tipologia comportamentale, ai fini del presente Modello, si ritengono rilevanti tutte le forme di re-immissione nel circuito economico legale rientranti nelle definizioni civilistiche di cui agli artt. 2082, 2135 e 12195 c.c. o aventi comunque risvolti economico-finanziari (acquisizioni di appalti, acquisto di partecipazioni societarie o di titoli sul mercato borsistico, locazione immobiliare, forniture di beni o servizi, ecc.) o fine di profitto, purché *concretamente* idonee ad ostacolare l'accertamento l'identificazione della provenienza delittuosa delle relative disponibilità: laddove proprio tale ultimo avverbio segna la differenza con le corrispondenti condotte di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p. le quali, per come sin qui definite dalla giurisprudenza, risultano caratterizzate soltanto dall'astratta idoneità a produrre il medesimo effetto di ostacolo (come, ad esempio, il semplice deposito di denaro su conto corrente, ancorché trasparente

e tracciabile ovvero il trasferimento ad altro conto corrente diversamente intestato ed aperto presso altro istituto bancario).

L'oggetto della condotta consiste, invece, nel *denaro* o *altra utilità* (bene mobile o immobile avente valore economico-patrimoniale) proveniente, direttamente o indirettamente, da qualsiasi *delitto non colposo*.

Il reato si considera unico anche se, mediante unica condotta, si impiegano disponibilità provenienti da diversi reati-presupposto mentre si hanno più reati, eventualmente avvinti dal vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., se, con plurime e distinte condotte si frazioni nel tempo il provento dello stesso reato-presupposto.

L'autoriciclaggio, peraltro, può derivare anche da precedenti delitti di riciclaggio, reimpiego o autoriciclaggio laddove il primo impiego generi proventi (si pensi, ad esempio, ad investimenti fruttuosi che producano guadagni o plusvalenze).

Nel concetto di *mera utilizzazione o godimento personale*, quale causa di esclusione del fatto oggettivo di reato, si ritiene possano prudenzialmente farsi rientrare, ai fini del presente Modello, le condotte di acquisto/godimento di beni di consumo per esigenze personali (ad esempio, l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione propria e/o della famiglia o il mero versamento su un conto corrente intestato a proprio nome), purché prive di qualsiasi risvolto economico o di profitto.

○ PROCESSI SENSIBILI

Le attività a rischio sono quelle che coinvolgono il processo di acquisto di beni o servizi, l'approvazione delle spese, i rapporti infragruppo o con *partners* commerciali e/o finanziari, la gestione amministrativa contabile.

Pertanto, i processi sensibili sono connessi alla gestione degli acquisti di beni e servizi con particolare riferimento alle seguenti attività:

- selezione del fornitore;
- predisposizione delle richieste di acquisto;
- emissione degli ordini;
- autorizzazioni interne;
- gestione delle anagrafiche fornitori;
- predisposizione delle richieste di Acquisto, ricerca e selezione dei fornitori;
- ricezione beni e servizi ed emissione del benestare al pagamento;
- gestione di entrate o comunque operazioni che comportino utilizzo di denaro;
- operazioni mobiliari, immobiliari e di altro genere che abbiano ad oggetto beni o denaro;
- apertura e gestione di conti correnti bancari;
- reperimento di risorse finanziarie;
- pagamenti da o per terzi (clienti, fornitori, consulenti, etc.);
- investimenti con controparti;
- sponsorizzazioni.

○ REGOLE DI CONDOTTA

I destinatari del presente Modello sono tenuti a garantire il rispetto delle seguenti regole di condotta:

- selezione dei fornitori sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di assistenza, equità e correttezza;
- utilizzo di idonei modelli contrattuali con termini e condizioni adeguatamente formalizzati;
- rintracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative;
- verifica che la fornitura di beni o servizi sia avvenuta a condizioni di mercato e in conformità con quanto contrattualmente previsto;
- nell'ambito dei rapporti con le controparti contrattuali (anche nel caso di controparti estere), deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- con riferimento alla correttezza commerciale/professionale dei fornitori e dei terzi, devono essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando ogni strumento idoneo a tal fine;
- obbligo di adoperare unicamente risorse economiche di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate;
- obbligo di operare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo in particolare conto la sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

○ PROTOCOLLI

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente Parte Speciale (inclusa la gestione della documentazione rilevante) sono regolamentate, oltre che dal Codice Etico, dai seguenti protocolli e/o procedure interne:

- Protocollo 3: Gestione di parcheggi e di aree di sosta su strada – stipula convenzioni con Pubbliche Amministrazioni e loro dipendenti
- Protocollo 4: Selezione, amministrazione e sviluppo del personale
- Protocollo 5: Acquisto di beni e servizi; adempimenti connessi alla gestione di beni e servizi ed alla movimentazione, immagazzinamento e conservazione dei materiali
- Protocollo 6: Sponsorizzazioni, donazioni e promozioni
- Protocollo 9: Gestione delle risorse finanziarie; gestione dei flussi monetari e finanziari; gestione della tesoreria; gestione degli acquisti di beni e servizi

- Protocollo 12: Tenuta della contabilità, predisposizione dei bilanci, tenuta e conservazione dei registri obbligatori, comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge e/o per disposizioni di autorità di vigilanza
- Protocollo 16: Adempimenti connessi al rispetto dell'ambiente.

PARTE SPECIALE

"G"

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES, D.LGS. 231/2001)

Tra i reati ivi previsti quelli che rilevano ai fini del presente Modello organizzativo sono:

Art. 171 legge 633/1941 – Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa.

Comma 1 lett. a) bis

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Comma 3

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis legge 633/1941

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Considerazioni specifiche

Non è necessario che la riproduzione dei *software* sia finalizzata al commercio e costituisce pertanto reato la condotta di abusiva duplicazione di programmi anche in assenza di una finalità di natura patrimoniale.

È configurabile il reato di cui alla norma ogniqualvolta i programmi informatici illegalmente detenuti abbiano concretamente favorito l'attività imprenditoriale esercitata dall'autore del fatto, venendo impiegati per attività funzionali all'impresa, come l'archiviazione dei dati relativi ai fornitori o ai clienti, l'elencazione delle scadenze contabili o la gestione delle fatturazioni.

Art. 171-ter legge 633/1941

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

[...]

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

[...]

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del Codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

○ PROCESSI SENSIBILI

- dotazione da parte delle risorse della funzione aziendale di personal computer e accesso delle stesse ai sistemi interni/esterni (es. accesso al sistema contabile per la modifica di informazioni rilevanti per il bilancio, ecc.);
- dotazione da parte delle risorse della funzione aziendale di personal computer con possibilità di installazione di software e accesso alla rete Internet e intranet della Società;
- gestione della riproduzione e diffusione all'interno dei sistemi informativi aziendali di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi;
- attività promo-pubblicitaria e promozionale in genere;
- acquisto e utilizzo di programmi, *software* o banche dati, supporti usati per i *backup*;
- conservazione dei supporti originali contenenti il *software*;
- utilizzo delle connessioni da pc aziendali;
- acquisto e utilizzo di opere dell'ingegno e prodotti tutelati da diritto d'autore ai sensi delle normative tempo per tempo vigenti.

Sono coinvolte potenzialmente tutte le funzioni aziendali.

○ REGOLE DI CONDOTTA

La Società verifica la provenienza, l'affidabilità e la reputazione del fornitore nonché le condizioni di vendita (prezzo, tempi e modalità di consegna e di pagamento) e, ove emergano elementi oggettivamente "anomali" (in quanto palesemente difforni dalle normali prassi di mercato), richiede al singolo fornitore documentazione comprovante, a seconda dei casi: l'originalità del prodotto, la licenza alla sua vendita e/o al suo utilizzo e, più in generale, la conformità alle normative vigenti in tema di protezione delle opere dell'ingegno e tutela del diritto d'autore.

Nel caso in cui tale documentazione risulti mancante, incompleta, contraffatta, ovvero non venga consegnata l'Ufficio non procede al relativo acquisto.

Nei contratti di acquisto di prodotti interessati da un diritto d'autore, la Società richiede che il fornitore dichiari, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, di essere in possesso della eventuale necessaria licenza all'utilizzo di tali diritti e comunque in regola con la normativa applicabile (come tempo per tempo vigente).

La Società, inoltre:

- a) non assegna agli utenti delle postazioni di lavoro i diritti di amministratore (a meno che non espressamente autorizzati);
- b) garantisce il rispetto delle regole stabilite in merito all'utilizzo della posta elettronica e di Internet.

○ PROTOCOLLI

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente Parte Speciale (inclusa la gestione della documentazione

rilevante) sono regolamentate, oltre che dal Codice Etico, dai seguenti protocolli e/o procedure interne:

- Protocollo 7: Gestione dei sistemi informatici; gestione adempimenti telematici; trasmissione dati su supporti informatici a enti pubblici
- Protocollo 9: Gestione delle risorse finanziarie; gestione dei flussi monetari e finanziari; gestione della tesoreria; gestione degli acquisti di beni e servizi.

PARTE SPECIALE
"H"
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
(ART. 25-DECIES, D.LGS. 231)

Art. 377-bis del Codice penale – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quanto questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Considerazioni specifiche

Lo scopo della norma in esame è tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'Autorità Giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale, e che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale possano ricevere indebite pressioni o illecite coercizioni.

La condotta sanzionata consiste nell'uso della violenza o della minaccia o nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità al fine di indurre taluno, chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un processo, a non rendere alcuna dichiarazione ovvero a rendere dichiarazioni mendaci (fattispecie a dolo specifico).

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione o l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità.

○ PROCESSI SENSIBILI

Data la tipologia del reato in esame, sono potenzialmente a rischio tutte le operazioni che possano portare a rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

○ REGOLE DI CONDOTTA

I destinatari del Modello sono tenuti a garantire che:

1. siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
2. siano effettuati i necessari controlli sull'assenza di circostanze ostative in relazione alle fattispecie dei reati della presente parte speciale;
3. sia evitato qualunque comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre qualsiasi soggetto a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;

4. sia mantenuta una condotta trasparente, diligente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
5. non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle tariffe vigenti in ambito locale;
6. non siano posti in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò deputati.

○ PROTOCOLLI

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente Parte Speciale (inclusa la gestione della documentazione rilevante) sono regolamentate, oltre che dal Codice Etico, dai seguenti protocolli e/o procedure interne e/o istruzioni operative:

- Protocollo 2: Emissione e gestione bandi di gara per affidare a terzi l'esecuzione di lavori, la realizzazione di parcheggi, opere e collaudi; esecuzione dei lavori, attività di stazione appaltante ex D.Lgs. 50/2019
- Protocollo 10: Gestione del contenzioso, nomina dei consulenti esterni e coordinamento delle relative attività
- Protocollo 11: Gestione degli adempimenti tributari e fiscali, contenzioso fiscale e rapporti con l'amministrazione finanziaria.

PARTE SPECIALE
“I”
REATI AMBIENTALI
(ART. 25-UNDECIES, D.LGS. 231/2001)

Tra i reati ambientali già indicati nella Parte Generale del presente Modello, segue l'elenco di quelli, raggruppati per provvedimento normativo e con evidenziate in corsivo le parti espressamente richiamate nell'art. 25-undecies, D.lgs. 231/2001, considerati oltre il livello di rischio "accettabile" per la Società rispetto ai quali si applicano le regole a carattere preventivo di seguito indicate.

Art. 256 del Codice penale - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257 del Codice penale - Bonifica dei siti.

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 259 del Codice penale - Traffico illecito di rifiuti.

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 260 del Codice penale - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del Codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 279 del Codice penale - Sanzioni.

1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. *Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.*
4. *Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.*
5. *Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*
6. *Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.*
7. *Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.*

Considerazioni specifiche

Salvo quanto sopra indicato a proposito dei "delitti contro l'ambiente" previsti nel Codice penale, i richiamati reati-presupposto previsti legislazione speciale configurano generalmente reati di pericolo e hanno spesso natura contravvenzionale, rilevando anche come mere violazioni formali sia pur dovute a semplice negligenza, imprudenza o imperizia nello svolgimento di attività non connotate da indici di particolare gravità, nell'ambito di una tecnica di tutela anticipata in cui si punisce la condotta in quanto astrattamente pericolosa, a prescindere dalla verifica di un evento di danno.

Quanto, in particolare, al reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione (art. 256 comma 1 D.lgs. 152/2006) esso si consuma istantaneamente nel momento e nel luogo in cui viene compiuta anche una singola condotta, sia pur in via eccezionale o assolutamente episodica a differenza del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/2006) che presuppone invece la continuità dell'attività illecita.

Relativamente, invece, all'eventuale violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dai piani e dai programmi o dalla normativa ambientale (art. 279, comma 2, D. Lgs 152/2006) si tratta di un reato proprio riferibile al "gestore dell'attività" da cui provengono le emissioni, fermo restando che titolare di un'impresa potenzialmente pericolosa assume una posizione di garanzia nei confronti dell'interesse collettivo alla tutela dell'ambiente.

Particolarmente rilevante, ai fini del presente modello, la possibile responsabilità della società, in relazione al concorso dei propri soggetti apicali nei reati presupposto in materia ambientale per omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere singole condotte vietate in violazione dei relativi doveri di diligenza a causa della mancata predisposizione e/o attuazione delle necessarie misure di controllo.

Da rilevare, infine, che il profitto, quale oggetto del dolo specifico eventualmente richiesto ai fini della sussistenza dei reati presupposto in materia ambientale può consistere anche nella semplice riduzione dei costi analogamente a quanto già rilevato (sia nella parte generale del presente modello, sia nella parte speciale "E" avente ad oggetto i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) a proposito del criterio di imputazione della responsabilità all'ente ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/2001.

Art. 452-bis del Codice penale - Inquinamento ambientale

L'articolo 452-bis c.p. punisce la condotta di chi, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- Nei casi in cui l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater del Codice penale - Disastro ambientale

L'articolo 452-quater c.p. punisce la condotta di chi, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., cagiona abusivamente un disastro ambientale. A fini di tale articolo, si intende per disastro ambientale:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies del Codice penale - Delitti colposi contro l'ambiente

L'art. 452-quinquies c.p. prevede una riduzione della pena nei casi in cui i reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, di cui rispettivamente agli articoli 452-bis e 452-quater c.p., siano stati commessi con colpa, anziché con dolo.

Lo stesso articolo prevede una ulteriore riduzione della pena qualora la condotta colposa abbia causato il mero pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale e non anche la consumazione dei relativi reati.

Art. 452-octies del Codice penale - Circostanze aggravanti

Il comma 1 dell'art. 452-octies c.p. prevede l'aumento delle pene previste per il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, a commettere uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI-bis del c.p.

Analogamente, il comma 2 dell'art. 452-octies c.p., comma 1, prevede l'aumento delle pene previste per il reato di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p. nei casi in cui il fine dell'associazione è quello di commettere uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI-bis del Codice penale ovvero l'acquisizione della gestione, o comunque del controllo, di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Infine, è previsto un ulteriore aumento delle pene stabilite dai commi 1 e 2 dell'art. 452-octies c.p. nel caso in cui alle suddette associazioni partecipano pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-quaterdecies del Codice penale - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Ai sensi dell'art. 452-quaterdecies c.p. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb.

○ PROCESSI SENSIBILI

La Società, all'interno dei parcheggi che gestisce, non svolge attività tale da esporla in maniera significativa al rischio di commissione di reati ambientali. Inoltre, all'interno della propria sede viene svolta prevalentemente attività d'ufficio, con conseguente produzione di rifiuti da classificarsi come non pericolosi.

In particolare, le attività sensibili rilevate nell'analisi del rischio riguardano la gestione dei *rifiuti* prodotti nell'ambito di attività svolte dalla o comunque riconducibili alla Società o la cui produzione sia comunque ad essa giuridicamente riferibile (ai sensi di quanto disposto dall'art. 183, lett. f), d.lgs. 152/2006), intendendosi per *rifiuti* (a norma dell'art. 183 lett. a) d.lgs. 152/2006 *qualsiasi sostanza o oggetto di cui la società, in qualsiasi modo, si disfi o abbia intenzione o obbligo di disfarsi, ancorché aventi valore commerciale o raccolti a titolo commerciale a fine di riciclo, recupero e riutilizzo.*

Nello specifico, assumono rilievo le seguenti attività:

- appalti per la produzione di beni o servizi (incluso smaltimento di prodotti).
- gestione degli adempimenti normativi, previsti dal "Codice Ambiente", relativamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Società (per es. tubi, toner, lampadine, batterie parcometri);
- selezione dei fornitori ai quali viene assegnato lo smaltimento dei rifiuti della Società;
- gestione della raccolta differenziata dei rifiuti per uffici e parcheggi, smaltimento rifiuti ingombranti;
- gestione di contratti per manutenzione scarichi fognari, gruppi elettrogeni, sistemi antincendio, impianti di condizionamento, etc.;
- gestione dei sistemi di risparmio energetico;
- gestione del corretto smaltimento dei rifiuti da parte dei fornitori dei materiali.

○ REGOLE DI CONDOTTA

La Società si impegna a:

- individuare preventivamente i soggetti responsabili dell'adempimento degli obblighi previsti a carico della Società in materia ambientale e, in particolare, del / dei responsabile/i della gestione dei rifiuti incaricato/i di effettuare tutte le registrazioni e gli adempimenti prescritti dalla legge;
- quanto alla struttura organizzativa, definire procedure aziendali idonee a garantire il rispetto degli adempimenti in materia ambientale;
- identificare i principali rischi ambientali connessi alle attività (a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente) svolte dalla Società, tenerli sotto controllo, coordinare attività con impatto ambientale e ripartire le responsabilità specifiche per la loro realizzazione;
- prevedere attività di pianificazione con identificazione dei più significativi aspetti ambientali dell'organizzazione, in modo da valutarne quelli idonei a determinare impatti rilevanti sulla base di elementi oggettivi;
- implementare un sistema in grado di garantire una puntuale e costante ricognizione degli obblighi giuridici che incombono sulla Società in materia ambientale, previsti per legge ovvero volontariamente assunti per effetto di procedimenti di autoregolamentazione;
- procedere ad un monitoraggio periodico delle attività e dei relativi rischi, al fine di garantire l'effettività e l'efficacia del sistema di prevenzione complessivamente adottato;
- selezionare fornitori/consulenti in materia ambientale secondo criteri quali: 1) la preventiva verifica delle autorizzazioni o dei titoli eventualmente richiesti per legge per espletare il servizio offerto e dei correlati requisiti tecnico-professionali; 2) l'adeguatezza del corrispettivo versato a fronte del servizio offerto rispetto ai valori di mercato; 3) il controllo nel corso del rapporto con fornitore/consulente dell'attualità dei criteri sopra elencati; 4) la previsione specifica e chiara delle attività oggetto del contratto con il fornitore/smaltitore e la previsione di

un'apposita clausola di assunzione delle responsabilità derivanti dalle attività da questo gestite per conto della Società.

○ **PROTOCOLLI**

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente Parte Speciale sono regolamentate, oltre che dal Codice Etico, dai seguenti protocolli e/o procedure interne e/o istruzioni operative:

- Protocollo 5: Acquisto di beni e servizi; adempimenti connessi alla gestione di beni e servizi ed alla movimentazione, immagazzinamento e conservazione dei materiali
- Protocollo 16: Adempimenti connessi al rispetto dell'ambiente
- Istruzione Operativa Trattamento acqua saponata;
- Istruzione Operativa Trattamento di Oli e Combustibili;
- Istruzione operativa Toner e accessori fotocopiatrici.

PARTE SPECIALE

"L"

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E ALTRI DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E INTERMEDIAZIONE ILLECITA (ART. 25-DUODECIES, D.LGS. 231/2001)

Art. 22, comma 12-bis, D.lgs. 22 luglio 1998, n. 286 - Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (ovvero il fatto del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato) sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice penale.*

Art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 22 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3.

Art. 12, comma 5, D.lgs. 22 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 603-bis, comma 3, c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Considerazioni specifiche

Con riferimento al reato di cui all'art. 22, comma 12-bis, D.lgs. 286/1998, la condotta sanzionata consiste nell'occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi, per qualsiasi motivo, di regolare e valido permesso di soggiorno, quando essi siano superiori a tre, minori in età non lavorativa, ovvero sottoposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. Si tratta di ipotesi delittuosa che, nell'ambito di SIPA, può essere integrata dal datore di lavoro e rispetto alla quale l'interesse o vantaggio della Società potrebbe consistere nell'aumento del profitto corrispondente all'obiettivo risparmio di costi dei dipendenti e/o all'aumento della produttività.

Con riferimento al reato di cui all'art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter, D.lgs. 286/1998, la fattispecie prevede diverse condotte consistenti, alternativamente, nel promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero nel compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La responsabilità della Società, così come quella della persona fisica, sussiste solo laddove si verifichi una delle condizioni di cui alla lett. a) – e) del medesimo comma, vale a dire l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato abbia riguardato cinque o più persone; la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto

sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Al comma 3-*bis* e 3-*ter* sono previste circostanze aggravanti.

Con riferimento, infine, all'ipotesi di cui all'art. 12, comma 5, D.lgs. 286/1998, la condotta consiste nel favorire la permanenza di questi stranieri nel territorio dello Stato, purché tale condotta sia realizzata al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o, comunque, nell'ambito delle attività precedentemente elencate.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D.lgs. 286/1998, oltre alla sanzione pecuniaria si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.lgs. 231/2001.

○ PROCESSI SENSIBILI

Instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari.

○ REGOLE DI CONDOTTA

Si rinvia alle regole, procedure e alla modulistica stabilite dalla disciplina di riferimento e/o dalle autorità amministrative competenti, da intendersi integralmente richiamate come tempo per tempo vigenti.

Relativamente alla possibile commissione del reato di "caporalato" previsto dall'art. 603-*bis* c.p., sia pur nella sola ipotesi di cui al terzo comma, richiamata dall'art. 25-*duodecies* D.lgs. 231/2001 (in relazione all'art. 22, comma 12-*bis*, lett. c), D.lgs. 286/1998), oltre al rispetto di leggi, regolamenti, circolari, contratti collettivi, etc. SIPA vieta il ricorso a intermediari per il reclutamento dei lavoratori ad eccezione delle Agenzie di somministrazione regolarmente autorizzate dal Ministero del Lavoro, dalle quali si acquisisce evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali nonché dei diversi adempimenti previsti dalla legislazione vigente, con archiviazione della relativa documentazione (atti, verbali, contratti, ricevute, moduli, estratti conto, etc.) in formato elettronico e/o cartaceo. In aggiunta, la Società applica scrupolosamente la normativa inerente alla costituzione ed al mantenimento del rapporto di lavoro con cittadini stranieri e pretende analogo rigore da appaltatori e terzi in genere che svolgono prestazioni di servizi per la Società.

○ PROTOCOLLI

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente Parte Speciale (inclusa la gestione della documentazione rilevante) sono regolamentate, oltre che dal Codice Etico, dai seguenti protocolli e/o procedure interne e/o istruzioni operative:

- Protocollo 3: Gestione di parcheggi e di aree di sosta su strada – stipula convenzioni con Pubbliche Amministrazioni e loro dipendenti
- Protocollo 4: Selezione, amministrazione e sviluppo del personale

- Protocollo 5: Acquisto di beni e servizi; adempimenti connessi alla gestione di beni e servizi ed alla movimentazione, immagazzinamento e conservazione dei materiali.

PARTE SPECIALE
“M”
REATI TRIBUTARI
(ART. 25-QUINQUIESDECIES, D.LGS. 231)

A) ART. 25-QUINQUIESDECIES, PRIMO COMMA

Art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Considerazioni specifiche

La condotta consiste nell'indicazione, in una delle dichiarazioni relative all'IVA o alle imposte sui redditi, di elementi passivi fittizi, giustificati da fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con cui vengono artificiosamente aumentate le componenti negative di reddito al fine di abbattere l'imponibile e conseguentemente diminuire l'imposta dovuta all'Erario.

Il delitto presenta una struttura bifasica, scindibile in due momenti tra loro connessi: in una prima fase, di natura preparatoria, avviene il reperimento e la registrazione nelle scritture contabili delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti, ossia nell'approntamento della falsa documentazione (fase strumentale), nella registrazione dei costi nelle scritture contabili e nell'utilizzazione degli stessi per il calcolo dell'imponibile; nella seconda fase si realizza invece la messa in pericolo per il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice mediante l'indicazione, in una delle dichiarazioni previste dalla legge, di elementi passivi fittizi. La consumazione del reato avviene nel momento in cui viene presentata la dichiarazione recante l'indicazione di elementi passivi fittizi, compilata utilizzando la falsa documentazione.

Art. 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare

l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Considerazioni specifiche

La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 3 si distingue da quella disciplinata dall'art. 2 D.Lgs. 74/2000 per la differente modalità di documentazione dell'operazione posta in essere, in quanto il reato di cui all'art. 3 esige l'impiego di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento accompagnati dal superamento congiunto di una duplice soglia di punibilità.

La prima fase della condotta tipica, che si sostanzia in un'attività ingannatoria prodromica, consiste in uno dei seguenti comportamenti fraudolenti: (i) compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente; (ii) utilizzo di documenti falsi o (iii) presenza di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. In merito, è pacifico in giurisprudenza che, qualora l'operazione simulata oggettivamente o soggettivamente sia documentata tramite fattura o altro documento equipollente, è integrata la fattispecie di cui all'art. 2; nell'ipotesi residuale, e cioè di utilizzo di documenti diversi dalle fatture o da altri equipollenti, è integrata la fattispecie di cui all'art. 3.

Art. 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Considerazioni specifiche

La fattispecie di cui all'art. 8 è speculare rispetto a quella prevista dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2. Infatti, il delitto di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000 sanziona chi percepisce ed utilizza il documento al fine di evadere l'imposta diretta o sul valore aggiunto. Al contrario, la fattispecie di cui all'art. 8 punisce la condotta di colui che, a monte, emette la fattura o il documento destinato ad altro soggetto, indipendentemente dal concreto danno per l'Erario.

Art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Considerazioni specifiche

Le condotte rilevanti consistono alternativamente nell'occultamento o nella distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

In particolare, l'occultamento consiste nel nascondere materialmente le scritture: il rifiuto della consegna delle scritture, ove non si traduca in un loro mancato rinvenimento, resta sanzionato solo in via amministrativa.

La condotta di "distruzione", invece, consiste nell'eliminazione fisica del documento cartaceo o magnetico ovvero nella cancellazione o abrasione del suo contenuto. Il delitto si perfeziona nel momento in cui per effetto della distruzione o dell'occultamento (delle scritture contabili e documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo la normativa fiscale o civilistica) diviene impossibile la ricostruzione dei redditi o volume di affari. È necessario che alla condotta descritta, segua l'impossibilità della ricostruzione del reddito o del volume degli affari.

Art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

Considerazioni specifiche

Scopo della norma in esame è quello di tutelare l'interesse dell'Erario alla riscossione dei tributi, in quanto il bene giuridico tutelato consiste nel corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva. La *ratio* della norma va rapportata al pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore. Secondo la lettera della legge, l'alienazione simulata o il compimento di atti fraudolenti assumono rilevanza penale in tanto e in quanto siano "idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva"

A) ART. 25-QUINQUESDECIES, SECONDO COMMA

Se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le sanzioni in relazione alla commissione dei seguenti delitti:

Art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Dichiarazione infedele

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento*

dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Considerazioni specifiche

La fattispecie in esame è residuale e meno grave rispetto a quelle disciplinate dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 74/2000 ed è volta a sanzionare le condotte che si traducano in falsità ideologiche prive di qualsiasi connotato fraudolento.

Ai fini della rilevanza penale, è necessario il superamento congiunto delle soglie di punibilità indicate.

Art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Omessa dichiarazione

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Considerazioni specifiche

La norma penale punisce il contribuente ed il sostituto d'imposta che non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in caso di superamento della soglia di punibilità.

La norma chiarisce che la dichiarazione non si considera omessa se è presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, nel caso in cui non venga sottoscritta ovvero non sia redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Alla luce di quanto precede, il delitto si consuma decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine dilatorio concesso al contribuente per presentare la dichiarazione successivamente alla scadenza del termine ordinario.

Art. 10-quater del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Indebita compensazione

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Considerazioni specifiche

L'indebita compensazione si configura ogniqualvolta il contribuente non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione dei crediti d'imposta inesistenti o non spettanti, per un importo superiore ai cinquantamila euro annui.

Non è di per sé sufficiente, per l'integrazione del reato, un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulta formalmente giustificato da un'operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti.

Pertanto, è proprio la condotta di compensazione che rappresenta l'elemento di discriminazione tra il reato in oggetto e la fattispecie di semplice omesso versamento.

○ PROCESSI SENSIBILI

Le attività a rischio sono quelle che coinvolgono la gestione degli adempimenti tributari e fiscali ed in particolare:

- gestione degli adempimenti connessi alla determinazione ed al pagamento delle imposte fiscali e previdenziali;
- gestione della contabilità generale e formazione del bilancio;
- gestione del contenzioso fiscale e dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria;
- gestione dei flussi monetari e finanziari e della tesoreria;
- gestione della tesoreria e rimborsi spese, controllo e autorizzazione delle spese;
- gestione e movimentazione degli incassi dei parcometri e delle casse automatiche;
- gestione degli acquisti di beni e dei servizi;
- assegnazione e gestione di consulenze e incarichi professionali;

- Amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale dipendente e ai collaboratori esterni, nonché rapporti con enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, ecc.);
- gestione dei rapporti infragruppo o con partners commerciali e/o finanziari;
- operazioni sul capitale e operazioni su azioni e quote, gestione degli utili e delle riserve sociali;
- gestione delle sponsorizzazioni, promozioni e donazioni.

Nell'ambito dei processi sensibili sono pertanto coinvolte, a seconda dei casi, le seguenti principali strutture aziendali:

- Amministratore Delegato
- Amministrazione, Finanza e Servizi
- Legale, Affari Generali e Societari
- Risorse Umane e Organizzazione
- (eventuali) dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;
- Sindaci;
- Soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori;
- Soci Conferenti il capitale sociale;
- Pianificazione, Controllo e Sviluppo Business;
- Tecnologia e Sistemi.

- REGOLE DI CONDOTTA

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a:

1. rispettare i ruoli e le responsabilità individuate per il calcolo delle imposte, reddituali e patrimoniali e in generale per la gestione ed il monitoraggio degli adempimenti fiscali e per la successiva trasmissione telematica;
2. rispettare i ruoli e le responsabilità individuate per la determinazione, comunicazione e pagamento della posizione IVA della Società;
3. programmare adeguatamente le tempistiche e le scadenze per gli adempimenti fiscali e gestire tempestivamente le eventuali problematiche connesse al calcolo delle imposte derivanti da operazioni con controparti anche internazionali;
4. assicurare la verifica annuale affidata alla società di revisione per il controllo dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi e per la controfirma delle stesse;
5. assicurare la corretta e completa tenuta della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili;
6. assicurare la custodia e la conservazione delle scritture contabili.

In conformità di tali principi è fatto espresso divieto di:

- presentare dichiarazioni fiscali e tributarie non veritiere o incomplete;

- acconsentire l'emissione di fatture e documenti aventi valore fiscale nei confronti di soggetti diversi rispetto agli effettivi acquirenti o beneficiari delle prestazioni o dei servizi resi, salvo eccezioni documentate;
- emettere fatture o documenti aventi valore fiscale privi della descrizione delle prestazioni eseguite o con indicazione generica;
- utilizzare nelle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto fatture o altri documenti relativi ad operazioni non effettivamente svolte, che descrivano genericamente l'oggetto della prestazione (o che non lo descrivano affatto) o che non siano attribuibili all'emittente del documento;
- porre in essere comportamenti che mediante l'effettuazione di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti ostacolano l'accertamento fiscale o inducano in errore l'amministrazione finanziaria;
- porre in essere comportamenti che, mediante l'occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, non consentano all'amministrazione finanziaria la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari;
- alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sui propri beni al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi e sanzioni relativi a dette imposte;
- violare le norme in materia tributaria, fiscale e previdenziale.

○ PROTOCOLLI

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente Parte Speciale sono regolamentate, oltre che dal Codice Etico, dai seguenti protocolli e/o procedure interne:

- Protocollo 4: Selezione, amministrazione e sviluppo del personale
- Protocollo 5: Acquisto di beni e servizi; adempimenti connessi alla gestione di beni e servizi ed alla movimentazione, immagazzinamento e conservazione dei materiali
- Protocollo 6: Sponsorizzazioni, donazioni e promozioni
- Protocollo 11: Gestione degli adempimenti tributari e fiscali, contenzioso fiscale e rapporti con l'amministrazione finanziaria
- Protocollo 12: Tenuta della contabilità, predisposizione dei bilanci, tenuta e conservazione dei registri obbligatori, comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge e/o per disposizioni di autorità di vigilanza

- Protocollo 13: Gestione delle incombenze societarie; operazioni sul capitale e operazioni su azioni e quote; gestione segreteria societaria, rapporti con collegio sindacale, società di revisione e altri organi societari
- Protocollo 14: Note spese.

PARTE SPECIALE
“N”
REATO TRANSNAZIONALE
(ARTT. 3 E 10 L. 146/06)

L'art. 10 L. 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i reati transnazionali se e in quanto punito con *“la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:*

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.*

In particolare, i reati che possano determinare la responsabilità amministrativa degli enti sono:

- associazione per delinquere (articolo 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*quater* del DPR n. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del DPR n. 309/1990);
- traffico di migranti (articolo 12 commi 3, 3-bis e 3-ter e 5 del D.lgs. n. 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (articolo 378 c.p.).

Qui di seguito quelli che possono rilevare nell'ambito del presente Modello, con riguardo alle specifiche attività svolte da SIPA.

A) REATI DI ASSOCIAZIONE

Art. 416 del Codice penale – Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato c.d. di pericolo che si consuma nel momento in cui è costituita l'associazione fra tre o più persone, non essendo necessario anche l'inizio dell'attività delittuosa scopo dell'associazione.

Ciò che è penalmente sanzionato è il fatto stesso di creare un'organizzazione di carattere criminoso con vincolo permanente tra gli associati, la quale determina di per sé un allarme sociale, indipendentemente dalla commissione dei singoli delitti.

L'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà di entrare a far parte di un'associazione di almeno tre persone col fine di commettere delitti. Il delitto si consuma nel momento in cui è costituito il vincolo associativo fra tre o più persone. La fattispecie ha carattere permanente in quanto l'offesa si protrae sino allo scioglimento del vincolo associativo, oppure quando il numero degli associati si riduca a meno di tre.

Art. 416-bis del Codice penale – Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quanto i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Considerazioni specifiche

L'oggetto giuridico della fattispecie delittuosa in esame ha una portata plurioffensiva: costituisce, infatti, una minaccia oltre che per l'ordine pubblico anche per l'ordine economico, ossia per tutte quelle condizioni che assicurano una libertà di mercato e di iniziativa economica.

L'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà di far parte dell'associazione per il perseguimento di uno dei fini indicati dal legislatore. Così come per il reato di cui all'art. 416 c.p., anche questa ipotesi ha carattere permanente e dunque valgono per essa in proposito le stesse considerazioni fatte per la precedente.

B) REATI CONCERNENTI IL TRAFFICO DI MIGRANTI

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998 – Traffico di migranti

Comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di quindicimila euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Comma 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

Comma 3-ter. *La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Comma 5. *Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.*

Considerazioni specifiche

Le disposizioni sopra riportate sono state emanate nell'ambito delle disposizioni per la lotta contro l'immigrazione clandestina. La tipologia del reato che potrebbe vedere coinvolta la Società è soprattutto quella di cui al comma 5 della disposizione sopra riportata. Per evitare l'ipotesi del verificarsi di tale reato, la Società dovrà introdurre, nei contratti con i fornitori di servizi, una clausola che obblighi questi ultimi, pena la risoluzione del contratto, al rispetto di tutta la normativa sulla disciplina del lavoro, ivi incluso il non utilizzo di personale clandestino.

C) REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

Art. 377-bis del Codice penale – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quanto questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Considerazioni specifiche

Lo scopo della norma in esame è tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'Autorità Giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale, e che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale possano ricevere indebite pressioni o illecite coercizioni.

La condotta sanzionata consiste nell'uso della violenza o della minaccia o nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità al fine di indurre taluno, chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un processo, a non rendere alcuna dichiarazione ovvero a rendere dichiarazioni mendaci (fattispecie a dolo specifico).

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione o l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità.

L'ipotesi delittuosa si realizza anche nella forma del tentativo.

Art. 378 del Codice penale – Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Considerazioni specifiche

L'oggetto giuridico della fattispecie in esame è costituito dal corretto svolgimento delle attività investigative finalizzate all'accertamento di un reato.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di prestare aiuto con la consapevolezza che il soggetto aiutato è, o può essere, sospettato di aver commesso un reato e che l'aiuto può servire a sviare le indagini dell'Autorità Giudiziaria.

Il reato si consuma con la realizzazione di un'idonea condotta di ausilio, in quanto, trattandosi di un reato di pericolo, non è richiesto che il soggetto favorito riesca realmente ad eludere le indagini dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarre l'accusato alle ricerche della stessa.

Infatti, la sussistenza del reato è ipotizzabile anche quando l'Autorità Giudiziaria sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata.

Il reato si ritiene realizzabile anche nella forma del tentativo qualora l'autore non porti a termine l'ausilio ma la condotta posta in essere presenti i caratteri della idoneità e della non equivocità.

Il reato può realizzarsi anche attraverso una condotta omissiva purché questa costituisca violazione di un obbligo giuridico ad attivarsi.

○ PROCESSI SENSIBILI

- acquisto di beni e/o servizi da soggetti esteri;
- reperimento di risorse finanziarie;
- assunzione di personale;
- stipula dei contratti con fornitori e terzi in genere;
- transazioni finanziarie con controparti estere;
- rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

○ REGOLE DI CONDOTTA

Per quanto riguarda le attività con soggetti terzi, l'individuazione e la scelta dei fornitori avvengono sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti

riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di assistenza, equità e correttezza.

Con riferimento, invece, ai reati concernenti il traffico di migranti, la Società, all'occorrenza, verifica la regolarità della documentazione presentata dai dipendenti e collaboratori da assumere, con particolare riferimento, ove stranieri, al possesso di un regolare permesso di soggiorno.

La documentazione raccolta deve essere conservata agli atti per eventuali controlli da parte dell'OdV.

Per ciascuno dei processi sensibili, i Destinatari devono attenersi alle seguenti regole di condotta, in forza delle quali:

- siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- siano effettuati i necessari controlli sui beni e le risorse di provenienza estera, nonché sui prodotti della Società destinati all'estero;
- sia garantito, anche da parte dei collaboratori e dei terzi in genere che espletino servizi o producano beni per conto della Società, il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene al profilo della costituzione del rapporto lavorativo;
- venga archiviata copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni e Periti di parte) a Giudici o a membri di Collegio Arbitrale, a Periti d'ufficio dagli stessi designati, competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse della Società;
- l'elenco contenziosi in corso e l'elenco dei contenziosi conclusi siano immediatamente comunicati all'OdV, su richiesta di quest'ultimo;
- venga periodicamente compiuta una verifica circa l'onorabilità e la professionalità di fornitori, consulenti e clienti della Società;
- sia evitato qualunque comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre qualsiasi soggetto a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle tariffe vigenti in ambito locale.

○ PROTOCOLLI

Le modalità operative per la gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale sono regolamentate, oltre che dal Codice Etico, dai seguenti protocolli e/o procedure interne:

- Protocollo 1: Gare - stipula di contratti con enti pubblici mediante procedure ad evidenza pubblica o procedura negoziata
- Protocollo 2: Emissione e gestione bandi di gara per affidare a terzi l'esecuzione di lavori, la realizzazione di parcheggi, opere e collaudi; esecuzione dei lavori, attività di stazione appaltante ex D.Lgs. 50/2017

- Protocollo 3: Gestione di parcheggi e di aree di sosta su strada – stipula convenzioni con Pubbliche Amministrazioni e loro dipendenti
- Protocollo 4: Selezione, amministrazione e sviluppo del personale
- Protocollo 5: Acquisto di beni e servizi; adempimenti connessi alla gestione di beni e servizi ed alla movimentazione, immagazzinamento e conservazione dei materiali
- Protocollo 6: Sponsorizzazioni, donazioni e promozioni
- Protocollo 8: Rapporti con Authorities e relazioni istituzionali
- Protocollo 12: Tenuta della contabilità, predisposizione dei bilanci, tenuta e conservazione dei registri obbligatori, comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge e/o per disposizioni di autorità di vigilanza
- Protocollo 14: Note spese.

PARTE SPECIALE
“O”
DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI
CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI
(ART. 25-OCTIES.1 D.LGS.231/01)

Art. 493 - ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Considerazioni specifiche

La disposizione incrimina tre diverse ipotesi di reato: (i) l'indebito utilizzo, al fine di trarne profitto per sé o per altri, di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti da parte del soggetto non titolare; (ii) la falsificazione o alterazione delle carte di credito e di pagamento o di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti; (iii) il possesso, la cessione o acquisizione di carte di credito o di pagamento o di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti che abbiano provenienza illecita o che siano stati

alterati o falsificati.

Art. 493-quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Considerazioni specifiche

Vista l'attività della Società, si tratta di reato difficilmente configurabile in seno alla stessa.

Art. 640 ter comma 2 c.p. - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Considerazioni specifiche

Tale reato era già stato previsto nel D.Lgs. 231/2001 come presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24, ma con una rilevanza per l'ente limitata alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Con il D. Lgs. 184/2021, invece, gli enti potranno essere ritenuti responsabili (questa volta ai sensi dell'art. 25-octies.1) anche per la commissione di frodi informatiche a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Inoltre, l'art. 25-octies.1, comma 2 punisce la commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.

Art. 512 c.p. – Trasferimento fraudolento di valori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Considerazioni specifiche

Tale reato è stato inserito nel Codice penale dal D. Lgs. n. 21/2018, il quale ha contestualmente abrogato la disposizione dell'art. 12-quinques comma 1 D.L. n. 306/1992 "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa". Con la Legge 137 del 2023 è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

○ PROCESSI SENSIBILI

- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione della tesoreria;
- gestione degli acquisti di beni e dei servizi;
- acquisto di beni e servizi;
- adempimenti connessi alla gestione di beni e servizi ed alla movimentazione, immagazzinamento e conservazione dei materiali;
- gestione dei parcheggi e delle aree di sosta su strade;
- gestione e movimentazione degli incassi dei parcometri e delle casse

- automatiche;
- gestione dei sistemi informatici;
- gestione adempimenti telematici;
- trasmissione dati su supporti informatici a enti pubblici;

Sono coinvolte nei predetti processi le seguenti strutture aziendali:

- Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore Delegato;
- Amministrazione, Finanza e Servizi;
- Risorse Umane ed Organizzazione;
- Pianificazione, Controllo e Sviluppo *Business*;
- Tecnologia e Sistemi;
- Area Tecnica;
- *Operations*;
- Legale, Affari Generali e Societari.

○ REGOLE DI CONDOTTA

I destinatari del presente Modello sono tenuti ad osservare le seguenti regole di condotta:

- Divieto di utilizzare indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- divieto di falsificare o alterare carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- divieto di utilizzare conti correnti in forma anonima o con intestazione fittizia;
- divieto di effettuare pagamenti su conti correnti anonimi, con intestazione fittizia o, comunque a soggetti diversi dall'effettivo beneficiario;
- Divieto di installazione di programmi o utilizzo di hardware senza una preventiva autorizzazione da parte dell'Amministratore di Sistema;
- obbligo di utilizzare operatori finanziari abilitati.

Si rinvia inoltre, ove applicabili, alle regole di condotta previste dalla Parte Speciale "B" ("Delitti informatici e trattamento illecito di dati").

○ PROTOCOLLI

Le modalità operative per la gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale sono regolamentate, oltre che dal Codice Etico, dai seguenti protocolli e/o procedure interne:

- Protocollo 3: Gestione di parcheggi e di aree di sosta su strada – stipula convenzioni con Pubbliche Amministrazioni e loro dipendenti
- Protocollo 5: Acquisto di beni e servizi; adempimenti connessi alla gestione di beni e servizi ed alla movimentazione, immagazzinamento e conservazione dei materiali
- Protocollo 9: Gestione delle risorse finanziarie; gestione dei flussi monetari e finanziari; gestione della tesoreria; gestione degli acquisti di beni e servizi
- Protocollo 13: Gestione delle incombenze societarie; operazioni sul capitale e operazioni su azioni e quote; gestione segreteria societaria, rapporti con collegio sindacale, società di revisione e altri organi societari
- Protocollo 14: Note spese.

Protocolli e procedure devono essere portati a conoscenza di tutti i soggetti interessati, dipendenti e degli altri soggetti esterni che operano per conto di Sipa.

PARTE SPECIALE
“P”
REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
(ARTT. 25-SEPTIESDECIES E 25-DUODEVICIES D.LGS. 231/01)

A) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES, D.LGS. 231/01)

Art. 518-novies - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-ter - Appropriazione indebita di beni culturali

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 518 - decies - Importazione illecita di beni culturali

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.**Art. 518 - undecies - Uscita o esportazione illecite di beni culturali**

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico,

archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518 - duodecies - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518-quaterdecies - Contraffazione di opere d'arte

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il

rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Art. 518-bis - Furto di beni culturali

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518-quater - Ricettazione di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-octies - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

B) RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25 - DUODEVICIES, D.LGS. 231/01)
Art. 518-sexies (Riciclaggio di beni culturali).

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-terdecies - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Considerazioni specifiche

All'interno del Codice penale si registra l'assenza di una norma definitoria di "bene culturale" e di "bene paesaggistico", che pertanto deve essere ricercato nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 (c.d. Cbcp).

Ai sensi dell'articolo 2 del Cbcp, il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11 del codice, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. I beni

culturali a loro volta si articolano in diverse categorie: vi sono i beni culturali ex lege (che, in quanto tali, non necessitano di alcun tipo di accertamento di “culturalità”), qualora appartenenti a soggetti pubblici e rientranti tra i beni espressamente indicati; vi sono, poi, i beni culturali appartenenti a soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro (articolo 10, commi 1 e 4), che divengono tali solo a seguito della verifica dell’interesse culturale, e quella dei beni culturali appartenenti a privati o a chiunque appartenenti, che diventano tali solo a seguito della dichiarazione di interesse culturale.

Sono invece beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134 del codice, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. La legge annovera tra i beni paesaggistici gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, tra cui “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici” e “le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”; il legislatore inoltre ha effettuato un’elencazione di aree tutelate per legge (quali, a titolo esemplificativo, i territori costieri, i fiumi, le montagne, i parchi e le riserve nazionali e regionali, etc.).

○ PROCESSI SENSIBILI

- Emissione e gestione bandi di gara per affidare a terzi l’esecuzione di lavori,
- realizzazione di parcheggi, opere e collaudi;
- esecuzione dei lavori, attività di stazione appaltante ex d.lgs. 50/2016.

Sono coinvolte nei predetti processi le seguenti strutture aziendali:

- Amministratore Delegato (AD)
- Pianificazione Controllo e Sviluppo Business (PCS)
- Area Tecnica (ATE)
- Tecnologia e Sistemi (TES)
- Amministrazione, Finanza e Servizi (AFS)
- Operations (OPE)
- Legale, Affari Generali e Societari (LGS)

○ REGOLE DI CONDOTTA

Ai fini di prevenire la commissione di reati contro il patrimonio culturale, i destinatari del Modello sono tenuti a:

- Effettuare un’analisi dei territori preliminarmente all’avvio di lavori di costruzione onde valutare la presenza *in loco* di beni che potrebbero rientrare nelle categorie dei beni culturali o dei beni paesaggistici;
- emanare delle apposite procedure che disciplinino il caso in cui ci si imbatte in beni che appaiono di valore storico/artistico/culturale;

- conservare accuratamente i beni archeologici rinvenuti individuando una funzione deputata alla conservazione; notificare tempestivamente il rinvenimento alle Autorità competenti;
- nel caso in cui la società intenda svolgere dei lavori di ristrutturazione delle sedi societarie, verificare che non siano interessati da vincoli in quanto beni culturali o paesaggistici;
- verificare se tra i beni mobili e immobili di proprietà della società ovvero da questa occupati a titolo di locazione/concessione etc. ve ne siano taluni che siano stati raggiunti da una dichiarazione di notevole interesse;
- detenere un inventario dei beni culturali presenti nel patrimonio della società con la previsione di uno scadenziario specifico per le comunicazioni e gli obblighi imposti dal Ministero (ad es. Comunicazioni per la cessione dei beni, termini per le esportazioni temporanee, etc.).
- prima di effettuare acquisti di beni culturali, qualificare il fornitore/l'eventuale intermediario nell'acquisto;
- ove l'acquisto provenga dall'estero, verificare che siano state rispettate le norme locali in materia di esportazione dei beni culturali;
- prima di compiere un acquisto di beni culturali, svolgere accurata *due diligence* richiedendo e analizzando la documentazione sulla provenienza del bene, le autorizzazioni in uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, le qualità delle parti coinvolte nella compravendita; consultare i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni altra informazione pertinente;
- acquistare solamente beni culturali dotati del certificato di autenticità, ove applicabile;
- evitare in ogni caso acquisti di opere ad un prezzo sproporzionato o a condizioni anomale rispetto a quello di mercato.
- evitare acquisti (o vendite) di opere di valore ad un prezzo incoerente rispetto al profilo economico-finanziario del cliente ovvero acquisti di opere per importi molto elevati da una società con capitale sociale ridotto.

○ PROTOCOLLI

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente Parte Speciale (inclusa la gestione della documentazione rilevante) sono regolamentate, oltre che dal Codice Etico, dai seguenti protocolli e/o procedure interne:

- Protocollo 2: Emissione e gestione bandi di gara per affidare a terzi l'esecuzione di lavori, la realizzazione di parcheggi, opere e collaudi; esecuzione dei lavori, attività di stazione appaltante ex D.Lgs. 50/2019.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL MODELLO

- **Protocollo 1** - Gare - Stipula di contratti con Enti Pubblici mediante procedure ad evidenza pubblica;
- **Protocollo 2** - Emissione e gestione bandi di gara per affidare a terzi l'esecuzione di lavori, la realizzazione di parcheggi / opere e collaudi; esecuzione dei lavori; attività di stazione appaltante ex D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- **Protocollo 3** - Protocollo Gestione di Parcheggi e di aree di sosta su strada - stipula convenzioni con pubbliche amministrazioni e loro dipendenti - gestione e movimentazione degli incassi dei parcometri e delle casse automatiche;
- **Protocollo 4** - Selezione, amministrazione sviluppo del personale
- **Protocollo 5** – Acquisto di beni e servizi; Adempimenti connessi alla gestione di beni e servizi ed alla movimentazione, immagazzinamento e conservazione dei materiali;
- **Protocollo 6**- Sponsorizzazioni, promozioni e donazioni;
- **Protocollo 7** – Gestione dei sistemi informatici; gestione adempimenti telematici con enti pubblici; gestione collegamenti telematici, trasmissione dati su supporti informatici a enti pubblici;
- **Protocollo 8** – Rapporti con Authorities e Relazioni Istituzionali;
- **Protocollo 9** - Gestione delle risorse finanziarie; gestione dei flussi monetari e finanziari; gestione della tesoreria; gestione degli acquisti beni e dei servizi;
- **Protocollo 10** - Gestione del contenzioso; nomina dei consulenti esterni e coordinamento delle relative attività;
- **Protocollo 11** - Adempimenti tributari e fiscali; contenzioso fiscale e rapporti con l'Amministrazione finanziaria;
- **Protocollo 12** - Tenuta della contabilità, predisposizione dei bilanci, tenuta e conservazione dei registri obbligatori, comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge e/o per disposizioni di autorità di vigilanza;
- **Protocollo 13** - Gestione delle incombenze societarie; operazioni sul capitale e operazioni su azioni e quote; gestione segreteria societaria, rapporti con Collegio Sindacale, Società di revisione e altri organi societari;
- **Protocollo 14** - Note spese;
- **Protocollo 15** – Protocollo Adempimenti connessi al rispetto della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- **Protocollo 16** – Adempimenti connessi al rispetto dell'ambiente;
- **Codice Etico**
- **Elenco di servizi erogati in service da Saba verso SIPA.**